SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

Ministero dell'interno

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle attività produttive

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Istituto superiore di sanità

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 1º febbraio 2006.

Integrazione del modello 730/2006 e delle relative istruzioni, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006.

06A01177

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 1º febbraio 2006.

Integrazione della certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati CUD 2006 e delle relative istruzioni, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006.

06A01178

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 2005. Situazione del bilancio dello Stato.

06A01169

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 2006, n. **28.**

Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in particolare gli articoli 2 e 5;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni, relativo al regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 22 dicembre 2005 e del Senato della Repubblica espressi in data 6 e 15 dicembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Il registro dei revisori contabili ed il registro del tirocinio, istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, sono tenuti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attraverso un separato sistema informatico centralizzato, accessibile anche a livello locale per l'utilizzazione dei dati, senza oneri per le pubbliche amministrazioni individuate con successivo decreto del Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Nella tenuta del registro dei revisori contabili e del registro del tirocinio è assicurata l'autonomia degli stessi rispetto agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Art. 2.

Commissione centrale per i revisori contabili

1. La Commissione centrale per i revisori contabili, istituita presso il Ministero della giustizia, ferme restando le funzioni e le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ha sede ed opera presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Art. 3.

Modalità di tenuta del registro del tirocinio

1. La domanda per l'iscrizione nel registro del tirocinio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è presentata dal tirocinante, anche in forma digitale, al Ministero della giustizia per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le modalità di presentazione in forma digitale delle domande e dei relativi allegati avviene mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato, registrato e trasmesso in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili acquisisce la documentazione di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e la trasmette, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, alla Commissione centrale per i revisori contabili.

3. Il Consiglio nazionale comunica all'interessato il provvedimento di accoglimento o di rigetto, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.

4. Su richiesta scritta del tirocinante, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rilascia, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e previo accesso al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1, l'attestato di iscrizione nel registro del tirocinio, anche in forma digitale, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

5. La relazione di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, nonché le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 8-*ter*, 11, comma 1, 12, comma 1, e 13, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, sono presentate al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che entro trenta giorni le trasmette alla Commissione centrale per i revisori contabili.

6. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti trasmette al tirocinante la comunicazione relativa all'attestazione di compiuto tirocinio di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con le stesse modalità di cui al comma 4.

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda di esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

1. La domanda per l'ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è indirizzata alla commissione esaminatrice presso il Ministero della giustizia, per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Art. 5.

Modalità di tenuta del registro dei revisori contabili

1. La domanda di iscrizione al registro dei revisori contabili, di cui agli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è presentata, anche in forma digitale, al Ministero della giustizia per il tramite del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le modalità di presentazione in forma digitale delle domande e dei relativi allegati avviene mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato, registrato e trasmesso in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ricevuta la documentazione di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, richiede alla Procura della Repubblica presso il tribunale del circondario ovvero del distretto in cui il revisore ha il proprio domicilio, gli accertamenti in ordine alle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, acquisendo, con riferimento al richiedente ovvero agli amministratori della società, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione e trasmette le domande ed i documenti allegati alla Commissione centrale per i revisori contabili entro trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione.

3. Il provvedimento di iscrizione nel registro dei revisori contabili, ovvero il provvedimento che nega l'iscrizione, adottato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, è comunicato all'interessato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

4. Su richiesta scritta del revisore, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rilascia, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e previo accesso al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1, l'attestato di iscrizione nel registro dei revisori contabili, anche in forma digitale, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

Art. 6.

Regolamento per l'aggiornamento

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sarà adottato il regolamento per la formazione continua degli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 7.

Verifica dei requisiti

1. Salvi i poteri e le competenze della Commissione centrale per i revisori contabili, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili verifica periodicamente la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nonché la sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e provvede a darne tempestiva comunicazione alla Commissione centrale per i revisori contabili.

Art. 8.

Contributi

1. I contributi di cui agli articoli 6 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132, sono riscossi mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che ne terrà distinta contabilità, al fine della rendicontazione annuale al Ministero della giustizia che vigila sulla riscossione. Entro la fine di ogni bimestre di ciascun anno il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili versa i contributi riscossi nel bimestre precedente, al netto delle quote di competenza di cui al comma 2, mediante accredito sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI.

2. Il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definisce l'ammontare dei contributi di cui agli

articoli 6 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e dell'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132, e determina, salvo conguaglio, la quota di competenza del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a copertura delle spese relative allo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto, risultanti dal bilancio di previsione approvato entro il 31 gennaio dell'anno di competenza.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Fino al 31 dicembre 2007, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti dal presente decreto al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché per l'attività di segreteria della Commissione centrale per i revisori contabili, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali si avvalgono di una congiunta unità organizzativa. Fino alla stessa data gli attestati di iscrizione di cui al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 dell'articolo 5 sono rilasciati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, per il tramite degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e dei Collegi dei ragionieri, previo accesso al sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, la quota di competenza di cui all'articolo 8, comma 2, è determinata sulla base dell'ammontare dei contributi riscossi nell'anno precedente, accertati a consuntivo e certificati dal Ministero della giustizia.

3. Le quote dei contributi di cui all'articolo 8, comma 2, erogate negli anni 2006 e 2007, sono ripartite in misura paritaria tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

4. Per l'anno 2007 la riscossione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, avverrà tramite conto corrente postale intestato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2006.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 della legge 24 febbraio 2005, n. 34 (Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili):

«Art. 2. — 1. All'unificazione di cui all'art. 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.».

«Art. 5. — 1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) salvaguardare l'autonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli albi tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) mantenere le funzioni e le competenze della commissione centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;

c) mantenere l'attuale disciplina normativa dell'esame per l'accesso al registro dei revisori contabili prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;

d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro dei revisori contabili.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili):

«Art. 1 *(Registro dei revisori contabili)*. — 1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.

2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile):

«Art. 5 *(Registro del tirocinio)*. — 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, è tenuto il registro del tirocinio dove sono iscritti coloro che, in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, svolgono il tirocinio di cui all'art. 9.

2. Il registro di cui al comma 1 è istituito con decreto ministeriale, e contiene:

a) generalità complete dell'iscritto;

b) data di inizio del tirocinio di cui all'art. 9 del presente regolamento;

c) indicazione dei trasferimenti, dell'interruzione, delle cancellazioni del revisore contabile o del dipendente pubblico presso cui il tirocinio viene effettuato ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, e di ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio;

d) recapito indicato dal tirocinante per l'invio di tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio.».

Nota all'art. 2:

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, vedi note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99:

«Art. 7 *(Domanda di iscrizione)*. — 1. La domanda di iscrizione nel registro del tirocinio, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è indirizzata al Ministero di grazia e giustizia ed è presentata direttamente ovvero spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nella domanda il richiedente dichiara:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) residenza anagrafica, e, nel caso in cui questa è fissata all'estero, il domicilio in Italia;

c) attività esercitata e, se dipendente pubblico, l'amministrazione o l'ente di appartenenza;

d) titoli di studio posseduti, tra quelli di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

e) il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8 del decreto legislativo citato;

f) il recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative a tutti i provvedimenti concernenti il tirocinio e l'impegno a comunicare le eventuali variazioni.

3. La commissione ha facolta di verificare, presso le pubbliche amministrazioni interessate, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati:

a) la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'art. 6;

b) la dichiarazione di assenso, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, del revisore contabile presso il quale si intende svolgere il tirocinio, ovvero, per il dipendente pubblico, la dichiarazione dell'Amministrazione che designa l'impiegato ai sensi dell'art. 10, comma 4, o del dipendente pubblico presso il quale viene svolto il tirocinio;

c) titolo di studio di cui al comma 2, lettera *d)*, in originale o in copia autentica, ovvero certificato sostitutivo del medesimo.».

— Si riporta il testo dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):

«Art. 71 *(Regole tecniche)*. — 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'art. 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato *B* al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99:

«Art. 8 *(Iscrizione nel registro del tirocinio)*. — 1. Sulla domanda di iscrizione provvede, con decreto, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, su proposta della commissione, adottata entro centoventi giorni dalla data di presentazione o di ricezione della domanda stessa.

2. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero, all'interessato, che può ottenerne copia conforme. Il reparto, su richiesta scritta dell'interessato, rilascia un attestato di iscrizione.».

— Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 12, 13 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99:

«Art. 10 *(Svolgimento del tirocinio)*. — 1. Il tirocinio è svolto presso un revisore contabile, anche nell'ambito di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa.

2. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio presso un dipendente pubblico abilitato al controllo legale dei conti, la cui attività abbia ad oggetto, in particolare, i bilanci di esercizio e consolidati. Il dipendente pubblico può appartenere ad un ente diverso da quello da cui dipende il tirocinante.

3. Il dipendente pubblico che intende svolgere il tirocinio, fa istanza all'ente di appartenenza, che articola l'orario di lavoro del predetto, compatibilmente con i propri fini istituzionali, in maniera da consentirgli lo svolgimento del tirocinio.

4. Il dipendente pubblico fa altresì istanza ad una delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la quale provvede a designare il proprio dipendente abilitato al controllo legale dei conti di cui al comma 2.

5. Il revisore contabile o dipendente pubblico presso cui è svolto il tirocinio, deve consentire al tirocinante di frequentare corsi di preparazione o altri corsi di studio presso facoltà universitarie economiche o giuridiche, purché tale frequenza non pregiudichi il tirocinio stesso.

6. Al termine di ciascun anno di tirocinio, entro i sessanta giorni successivi, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti concernenti l'attività di revisore contabile alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto, e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

7. La relazione di cui al comma 6 è asseverata dal soggetto presso il quale è stato svolto il tirocinio e trasmessa alla commissione.

8. L'obbligo della relazione, con le modalità indicate nei commi 6 e 7, sussiste anche nel corso dell'anno, in caso di trasferimento del tirocinante presso altro revisore contabile o funzionario pubblico.

8-*bis*. Qualora gli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 8 non vengano adempiuti entro il termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno, il tirocinio è automaticamente interrotto sino alla data di presentazione o spedizione della relazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

8-*ter*. Il decesso ovvero la impossibilità di prosecuzione del tirocinio per ogni altro evento riferibile al soggetto presso il quale si sta svolgendo il tirocinio, ne comporta l'automatica interruzione. Il tirocinante che intende proseguire il periodo di tirocinio presso altro soggetto abilitato al controllo legale dei conti ne dà comunicazione scritta alla commissione centrale con lettera raccomandata, allegando un'autodichiarazione sull'attività svolta sino a quella data, unitamente all'attestazione di inizio del tirocinio rilasciata dal soggetto presso il quale deve essere proseguito. La commissione centrale può richiedere al tirocinante l'integrazione di dati, notizie e documenti.».

«Art. 11 *(Completamento del tirocinio presso altro revisore)*. — 1. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore contabile o funzionario pubblico, ne dà comunicazione scritta alla commissione centrale con lettera raccomandata, allegando le attestazioni di avvenuta cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dai soggetti presso i quali il tirocinio è stato svolto e deve essere proseguito.

2. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato senza la previa comunicazione scritta prevista nel comma 1, non è efficace ai fini del compimento del tirocinio stesso.».

«Art. 12 *(Cancellazione dal registro del tirocinio)*. — 1. Se il tirocinante, senza giustificato motivo, interrompe il tirocinio per un periodo superiore a sei mesi, il soggetto presso il quale è svolto ne dà comunicazione alla commissione centrale, senza ritardo e, comunque, non oltre quindici giorni dopo la scadenza di tale periodo.

2. La commissione, preso atto, propone al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia la cancellazione del tirocinante dal registro.

3. La cancellazione dal registro è altresì proposta dalla commissione nel caso di rinunzia o di perdita dell'esercizio dei diritti civili da parte dell'iscritto o per il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

4. La cancellazione, tranne nel caso di rinunzia, non può essere disposta se non dopo aver sentito l'interessato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V del presente regolamento.

5. Le proposte della commissione sono comunicate entro quindici giorni, all'interessato nel domicilio dichiarato nella domanda di iscrizione.

6. In caso di cancellazione dal registro, il periodo di tirocinio già effettuato rimane privo di effetti.».

«Art. 13 *(Sospensione del tirocinio)*. — 1. La sospensione del tirocinio è ammessa solamente in caso di:

a) assolvimento degli obblighi militari;

b) gravidanza e puerperio;

c) malattia che determini un impedimento al tirocinio per un periodo superiore a sei mesi.

2. Entro quindici giorni dal verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1, il tirocinante ne dà comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione centrali che propone la sospensione del tirocinio.

3. Entro trenta giorni dalla cessazione della causa di sospensione, il tirocinante comunica alla commissione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta anche dal revisore contabile o funzionario pubblico presso cui il tirocinio viene svolto, di aver ripreso il tirocinio indicandone la relativa data.

4. Il tirocinio si prolunga di un periodo pari alla durata della sospensione.».

«Art. 14 *(Compiuto tirocinio)*. — 1. Il periodo di tirocinio è completato almeno trenta giorni prima del termine di presentazione della domanda per l'ammissione all'esame di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. La commissione, verificato il compimento del periodo di tirocinio e valutata la corrispondenza di esso a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo, propone, entro venti giorni dal ricevimento dell'ultima relazione di cui all'art. 10, comma 6, il rilascio dell'attestazione di compiuto tirocinio e la conseguente cancellazione dal registro.

3. Se l'attività svolta non corrisponde a quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del decreto legislativo, la commissione propone le forme e la durata della integrazione del tirocinio.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99:

«Art. 17 *(Domanda di ammissione all'esame)*. — 1. La domanda per l'ammissione all'esame, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, indirizzata alla commissione esaminatrice presso il Ministero di grazia e giustizia, ed è presentata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che indice l'esame. La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso gli effetti si producono dalla data di spedizione.

2. Nella domanda di cui al comma 1, l'interessato dichiara:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio;

b) di aver conseguito il diploma richiesto dall'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

c) di aver compiuto il tirocinio triennale, a norma dell'art. 3, comma 2, lettera *b)*, ovvero del comma 3, del decreto legislativo citato;

d) eventualmente, di aver diritto all'esonero parziale dall'esame, indicando le materie per le quali ritiene di dover essere esonerato.

3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere *c)* ed, eventualmente, *d)* del comma 2;

b) la ricevuta di pagamento del contributo indicato nell'art. 18.

4. Per la sottoscrizione in calce alla domanda si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente regolamento.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 25, 26, 27, 28, 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99:

«Art. 25 *(Contenuto della domanda di iscrizione delle società)*. — 1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili il legale rappresentante della società dichiara:

a) la denominazione o la ragione sociale;

b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia;

c) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita degli amministratori;

d) la residenza degli amministratori, anche se all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale;

e) il numero di partita IVA o il codice fiscale della società ed il codice fiscale degli amministratori;

f) l'assenza in capo agli amministratori delle situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

g) la ricorrenza dei requisiti indicati nell'art. 6 del decreto legislativo citato;

h) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, l'iscrizione nel registro dei revisori contabili ed i relativi dati, delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti.

2. La sottoscrizione in calce alla domanda è autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1969, n. 15; si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3 del presente regolamento.».

«Art. 26 *(Contenuto della domanda di iscrizione delle persone fisiche)*. — 1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo il richiedente dichiara:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, anche il domicilio fiscale;

c) il codice fiscale;

d) il titolo di studio posseduto;

e) di aver superato l'esame previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 88 del 1992, ovvero di essere esonerato dall'esame ai sensi dell'art. 5 del decreto medesimo;

f) di aver svolto il periodo di tirocinio previsto dall'art. 3, comma 2, lettera *b)*, o comma 3 del decreto legislativo citato;

g) l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente è pubblico dipendente;

h) di non trovarsi in una delle situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo citato;

i) il recapito presso il quale si intende ricevere tutte le comunicazioni inerenti al registro e l'impegno a comunicare eventuali variazioni.

2. Si applica il disposto dell'art. 25, comma 2.».

«Art. 27 *(Presentazione della domanda di iscrizione delle società)*. — 1. La domanda di iscrizione delle società, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è presentata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui la società ha la sede principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Alla domanda è allegata la seguente documentazione, conforme alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, con gli eventuali atti modificativi;

b) ;

c) la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'art. 29.

2. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate alla data di spedizione.

3. Il procuratore della Repubblica compie accertamenti, nei confronti degli amministratori della società, in ordine alle situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione, e trasmette senza ritardo le domande con i documenti allegati alla commissione centrale per i revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia.».

«Art. 28 *(Presentazione della domanda di iscrizione delle persone fisiche)*. — 1. La domanda di iscrizione delle persone fisiche, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è presentata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui il revisore ha il proprio domicilio. Alla domanda è allegata la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'art. 29.

2. Il richiedente che ritiene di aver diritto all'esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro deve allegare alla domanda, oltre alla ricevuta di pagamento del contributo di cui all'art. 29, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate alla data di spedizione.

4. Il procuratore della Repubblica compie accertamenti in ordine alle situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo citato, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione, e trasmette, senza ritardo, le domande con i documenti allegati alla commissione centrale per i revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia.».

«Art. 30 *(Esame delle domande e iscrizione)*. — 1. Le domande per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili sono esaminate dalla commissione centrale entro quattro mesi dalla presentazione o ricezione, in caso di invio a mezzo raccomandata.

2. La commissione esegue i controlli necessari per verificare la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione.

3. L'iscrizione, o il provvedimento che la nega, sono assunti, su proposta della commissione, con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia. Il provvedimento è comunicato al richiedente a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero della giustizia, ed in caso di accoglimento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".».

— Per il testo dell'art. 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedi note all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88:

«Art. 8 *(Onorabilità)*. — 1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile;

3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

2. Non può essere iscritta nel registro la società il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni indicate nel comma 1.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88:

«Art. 6 *(Iscrizione delle società nel registro).* 1. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, hanno diritto all'iscrizione nel registro le società che hanno la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia e rispondono ai seguenti requisiti:

a) oggetto sociale limitato alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende;

b) rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro;

c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro;

d) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del Libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro;

e) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del Libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.

2. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'art. 2296 del codice civile.

3. Per le società iscritte nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, non è richiesta l'iscrizione nel registro.».

— Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, vedi note all'art. 5.

— Si riporta il testo dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99:

«Art. 40 *(Cancellazione del revisore contabile).* — 1. Se i fatti che compromettono l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti indicati nell'articolo precedente sono di particolare gravità, è disposta la cancellazione dell'iscritto dal registro dei revisori contabili.

2. La cancellazione dal registro è, inoltre, disposta nelle seguenti ipotesi:

a) se non sussistono i requisiti previsti nel decreto legislativo;

b) se ricorre una delle situazioni indicate nell'art. 2382 del codice civile;

c) se l'iscritto compie attività di revisione contabile durante il periodo in cui è stato sospeso;

d) se ricorre il caso indicato nell'art. 8, comma 5, della legge 13 maggio 1997, n. 132;

e) se l'iscritto è sospeso dal registro per più di due volte.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99:

«Art. 6 *(Contributo per la tenuta del registro del tirocinio).* — 1. Per la tenuta del registro del tirocinio è a carico del tirocinante un contributo forfetario alle spese di lire 30.000, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'iscrizione.

2. Il contributo di cui al comma 1 è versato con le modalità indicate all'art. 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132.

3. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta del registro.».

«Art. 29 *(Contributo per l'iscrizione).* — 1. È posto a carico dell'aspirante revisore contabile un contributo forfetario alle spese di esame nella misura di L. 40.000, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.

2. La somma è versata con le modalità di cui all'art. 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132.

3. L'ammontare del contributo può essere aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella misura necessaria alla copertura delle spese indicate.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia di revisori contabili).

«Art. 8 *(Contributo obbligatorio).* — 1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata a consentire l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonché alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 è dovuto da ogni iscritto nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila da pagarsi entro il 31 gennaio mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. La relativa attestazione di versamento deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia entro i tre mesi successivi al 31 gennaio.

2. Per l'anno 1996 il contributo dovrà essere versato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'ammontare del contributo può essere aggiornato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma 1; l'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Nel caso di omesso pagamento del contributo, il direttore generale della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

5. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4, è disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.

6. Non sono ripetibili, se non richieste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte a titolo di contributo sui compensi ai revisori contabili.

7. È abrogato il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894.».

06G0033

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2006.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano; Zerbino e La Spina; Sterpeto; La Para e Rio Grande; Molinaccio; Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria; Pasquasia e Cuba; Gigliara Monte e Muro Lucano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 ed, in particolare gli articoli 1 e 2 del predetto decreto legge, ove si dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza delle grandi dighe si provvede su indicazione del Registro italiano dighe e previa emanazione della deliberazione di cui all'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;

Viste le note del Dipartimento della protezione civile prot. n. DPC/CG/62832 del 15 dicembre 2005 e prot. n. DPC/CG/2093 del 13 gennaio 2006 che non sono state oggetto di riscontro negativo da parte delle regioni interessate;

Considerato che permane per le grandi dighe dianzi richiamate la impellente necessità di provvedere alla relativa messa in sicurezza;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie sono ricorrenti i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 19 gennaio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2006, per i territori di seguito individuati, lo stato di emergenza per la messa in sicurezza delle dighe di Figoi e di Galano, comune di Genova; Zerbino, comune di Molare (Alessandria), La Spina, comune di Pralormo (Torino); Sterpeto, comune di Civitavecchia (Roma); La Para e Rio Grande, comune di Amelia (Terni); Molinaccio, comune di Cessapalombo (Macerata); Muraglione, comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), Montestigliano, comune di Sovicille (Siena) e Fosso Bellaria, comune di Civitella Paganica (Grosseto); Pasquasia, comune di Enna e Cuba, comune di Centuripe (Enna); Gigliara Monte, comune di Chiaravalle centrale (Catanzaro) e Muro Lucano, comune di Muro Lucano (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A01121

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2006.

Proroga dello stato di emergenza in relazione al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2006, lo stato di emergenza in relazione al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004;

Vista la nota del 9 gennaio 2006 del Prefetto di Chieti - Commissario delegato, con la quale, nell'illustrare gli interventi adottati per l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005, ha chiesto la proroga dello stato di emergenza per il prosieguo dell'attuazione delle misure poste in atto;

Considerato che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessità di portare a compimento il piano degli interventi straordinari predisposti dal Commissario delegato al fine di giungere al completo superamento della situazione di criticità

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo con nota del 16 gennaio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A01122

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 6 dicembre 2005.

Modalità di erogazione alle università dei cofinaziamenti destinati alla realizzazione di reti di connettività senza fili, alle modalità di funzionamento del fondo di garanzia e alla procedura di acquisto del personal computer portatile e per l'erogazione del contributo governativo (Progetto «Un c@ppuccino per un pc»).

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e in particolare l'articolo 2-*bis*, il quale, al comma 1, prevede lo stanziamento di appositi fondi per:

a) il cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettività senza fili alle Università per l'ammontare di 2,5 milioni di euro;

b) l'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti esenti dalle tasse e dai contributi universitari per l'ammontare di 10 milioni di euro;

*c)*la costituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati agli studenti per l'acquisto del personal computer, per l'ammontare di 2,5 milioni di euro e, al comma 2, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, entro il limite delle predette disponibilità finanziarie, le modalità di erogazione dei cofinanziamenti alle Università, di erogazione del contributo per l'acquisto del personal computer, di funzionamento del fondo di garanzia, nonché di gestione e comunicazione delle iniziative;

Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione del 7 luglio 2005 che destina 15 milioni di euro al progetto — Un c@ppuccino per un PC — a valere sul competente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per incrementare la diffusione e l'utilizzo di strumenti informatici da parte degli studenti universitari;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 22 luglio 2005 registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2005, registro n. 11, foglio n. 176, che individua tra i progetti di rilevanza e di preminente interesse nazionale, da finanziare con il Fondo di finanziamento dei progetti strategici nel settore informatico, l'iniziativa denominata «Un c@ppuccino per un PC» nell'ambito della linea strategica diretta all'alfabetizzazione degli italiani;

Considerato che per la realizzazione degli obiettivi connessi allo sviluppo ed all'estensione delle nuove tecnologie per favorire una maggiore circolarità di informazioni, esperienze e cultura sono state già avviate e realizzate iniziative dirette all'alfabetizzazione ed all'inclusione di numerose categorie di cittadini;

Rilevato che a partire dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), sono stati promossi e finanziati progetti per incentivare la diffusione e l'utilizzo di strumenti informatici da parte dei cittadini attraverso l'erogazione di incentivi e condizioni agevolate a determinate categorie di utenti quali giovani, famiglie, docenti, dipendenti pubblici e lavoratori subordinati, per l'acquisto di personal computer e per il rilascio di certificazioni informatiche;

Constatato che le iniziative adottate hanno trovato un ampio e positivo riscontro da parte dei destinatari;

Considerato il positivo riscontro all'iniziativa «PC ai giovani» di cui all'art. 4, comma 9, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, attuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 19 maggio 2004;

Considerata l'opportunità che il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie emani i provvedimenti che consentano il riuso di soluzioni già in uso e di proprietà della pubblica amministrazione;

Considerato che per l'individuazione del soggetto affidatario della gestione del Fondo di garanzia si rende necessario il ricorso alla procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi;

Ravvisata la necessità di realizzare un piano coordinato e condiviso con le università per le attività di comunicazione della iniziativa avvalendosi anche del supporto della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) al fine di garantire coerenza ed omogeneità delle attività medesime a livello nazionale;

Decreta:

Capo I

MODALITÀ DI EROGAZIONE ALLE UNIVERSITÀ DEI COFINANZIAMENTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI CONNETTIVITÀ SENZA FILI

Art. 1.

Modalità di presentazione delle domande di cofinanziamento da parte delle Università

1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute possono presentare domanda per ottenere il cofinanziamento da parte dello Stato dei progetti di cui all'art. 2-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, finalizzati alla realizzazione di reti di connettività senza fili nelle aree ed edifici universitari, che permettano ai docenti ed agli studenti di accedere gratuitamente a servizi per la didattica avanzata e servizi amministrativi on line.

2. Le domande di partecipazione al bando di cofinanziamento sono redatte sull'apposito modulo di cui all'allegato *A* del presente decreto reperibile sul sito Internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca www.istruzione.it, sezione «Un c@ppuccino per un PC». La domanda sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'Università è inviata esclusivamente per via telematica a: segreteria.dit@governo.it indicando nell'oggetto - Progetto wireless nelle università - entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Valutazione dei progetti

1. Per la valutazione dei progetti di massima di cui all'art. 1, presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (in seguito denominato: «Dipartimento»), è istituita una commissione di valutazione composta da due rappresentanti designati dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, un rappresentante designato dal Ministero per l'istruzione l'università e la ricerca, un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.

2. La partecipazione alla commissione di valutazione è senza oneri per l'amministrazione e non dà diritto a rimborsi spese o a compensi per i partecipanti.

3. All'esito della valutazione di merito, la graduatoria predisposta dalla commissione di cui al comma 1, è approvata con provvedimento del Capo del Dipartimento, che definisce l'ordine decrescente dei progetti ammissibili fino al limite delle risorse disponibili.

Art. 3.

Modalità di erogazione dei cofinanziamenti alle Università

1. I cofinanziamenti concessi alle Università sono erogati tramite apposite convenzioni stipulate tra il Dipartimento e ciascuna università.

Art. 4.

Durata del progetto e spese finanziabili

1. I lavori cofinanziati ai sensi del presente capo sono completati entro dieci mesi dalla data di stipula della convenzione di cui all'art. 3.

2. Per eccezionali cause di forza maggiore o per dimostrate difficoltà di ordine tecnico o tecnologico non prevedibili, il Dipartimento può autorizzare una sola proroga per non più di cinque mesi.

3. L'importo massimo del cofinanziamento è pari a 50.000,00 euro.

Art. 5.

Controlli

1. Il Dipartimento svolge attività di controllo sull'attuazione dei progetti.

2. A seguito dei risultati dei controlli di cui al comma 1, in caso di mancata o difforme realizzazione del progetto nel termine di durata progettuale di cui all'art. 4, commi 1 e 2, con provvedimento del Dipartimento, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disposta la revoca totale o parziale del cofinanziamento concesso con rimborso delle somme eventualmente anticipate.

Capo II

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA

Art. 6.

Costituzione e finalità del fondo di garanzia

1. È istituito presso il Dipartimento un fondo di garanzia destinato alla copertura dei rischi sui prestiti erogati agli studenti per l'acquisto di un personal computer portatile, con una dotazione di 2,5 milioni di euro (in seguito denominato: «Fondo»).

2. Le disponibilità del Fondo, affluiscono su un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

3. Il Dipartimento provvede alla gestione del Fondo attraverso l'affidamento ad un soggetto (in seguito denominato: «gestore») individuato con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, tra le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo.

4. La garanzia del Fondo è concessa su un finanziamento a favore dei soggetti di cui all'art. 7 per l'acquisto di un personal computer portatile.

5. Il finanziamento oggetto della garanzia è di ammontare non superiore a 1.200,00 euro comprensivo di IVA ed è concesso una sola volta per ciascun avente diritto.

6. Nel caso in cui sia stato riconosciuto il contributo governativo di 200,00 euro l'importo del finanziamento è ridotto in misura corrispondente.

Art. 7.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari (in seguito denominati: «studenti»), sono gli studenti universitari regolarmente iscritti alle università statali e non statali legalmente riconosciute.

Art. 8.

Soggetti finanziatori

1. La garanzia può essere chiesta dalle banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui agli articoli 106 e 107 del medesimo decreto legislativo, operanti nel settore del credito al consumo (in seguito denominati: «finanziatori»), che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il Dipartimento.

2. La convenzione di cui al comma 1, disciplina le modalità di accesso alle agevolazioni, stabilisce i costi del finanziamento a carico dello studente e formalizza l'accettazione da parte dei finanziatori delle modalità di gestione del Fondo di cui al presente decreto.

Art. 9.

Operazioni ammissibili alla garanzia

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti che:

a) sono concessi agli studenti a fronte dell'acquisto di un personal computer portatile con le caratteristiche di cui all'art. 14;

b) prevedono un piano di rimborso in rate mensili non inferiori a dodici né superiori a trentasei;

c) sono erogati, a pena di inefficacia della garanzia, entro dieci giorni dalla data di richiesta della medesima.

Art. 10.

Natura e misura della garanzia

1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa:

a) per un importo massimo non superiore all'80 per cento del finanziamento erogato;

b) nei limiti dell'importo di cui alla lettera *a)*, in misura pari all'80 per cento dell'ammontare dell'esposizione del finanziatore nei confronti degli studenti per la quota capitale nei limiti indicati all'art. 6, comma 5 e per interessi di mora, in misura non superiore al tasso legale, calcolata al novantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 12, comma 1.

Art. 11.

Ammissione alla garanzia

1. L'ammissione dei finanziamenti alla garanzia avviene per via esclusivamente telematica con le seguenti modalità:

a) i finanziatori comunicano al gestore le operazioni di finanziamento effettuate ai sensi del presente decreto;

b) il gestore comunica ai finanziatori il numero di posizione progressivo assegnato all'operazione secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta;

c) i finanziatori, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo, comunicano al gestore, entro quindici giorni lavorativi dal suo verificarsi, la mancata erogazione ovvero l'estinzione anticipata del finanziamento.

2. Il gestore provvede alla registrazione delle operazioni e, nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate, sospende l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione ai finanziatori e al Dipartimento.

3. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento.

Art. 12.

Attivazione della garanzia

1. In caso di inadempimento dello studente, i finanziatori entro novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, avviano, a proprie spese, le procedure di recupero del credito, inviando allo studente l'intimazione di pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida di pagamento della somma dovuta.

2. L'intimazione di pagamento è inviata, per conoscenza, al gestore.

3. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte dello studente dell'intimazione, i finanziatori possono attivare la garanzia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al gestore entro il termine di novanta giorni dalla predetta data. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente periodo è causa di decadenza dalla garanzia.

4. Alla richiesta di attivazione della garanzia deve essere allegata la seguente documentazione:

a) la dichiarazione del finanziatore che attesti:

1) l'avvenuto inadempimento nei modi di cui comma 1;

2) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con l'indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;

3) l'ammontare dell'esposizione rilevato al novantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al comma 1;

4) la documentazione contabile comprovante l'avvenuta erogazione della somma al rivenditore;

b) copia del contratto di finanziamento;

c) copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;

d) copia della documentazione di cui all'art. 15, comma 1, punti *b)* e *d)*.

5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 4, il gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione al finanziatore dell'importo come determinato ai sensi dell'art. 10.

6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione il termine di cui al comma 5 si interrompe fino alla data di arrivo della documentazione mancante o dei documenti richiesti. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al gestore entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta.

7. Nel caso in cui il finanziatore, successivamente all'intervento della garanzia, riceva dallo studente il pagamento totale o parziale del debito provvederà a riversare al Fondo le somme riscosse.

Art. 13.

Surrogazione legale

1. A seguito del pagamento il Dipartimento è surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e provvede, eventualmente anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, al recupero nei confronti del debitore della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso delle spese sostenute per il recupero.

Capo III

PROCEDURA PER L'ACQUISTO DEL PERSONAL COMPUTER PORTATILE E PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO GOVERNATIVO.

Art. 14.

Caratteristiche del personal computer portatile

1. Al fine delle agevolazioni di cui ai Capi II e III il personal computer portatile deve possedere le seguenti caratteristiche:

a) essere nuovo di fabbrica e presente al listino;

b) essere dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica;

c) essere corredato di manualistica tecnica d'uso hardware e software in lingua italiana;

d) essere corredato di sistema operativo in lingua italiana a scelta dello studente e di corrispondente licenza d'uso a tempo indeterminato;

e) essere di tipo WI-FI ready, ovvero predisposto, sia a livello hardware che software, per il collegamento alle reti locali in modalità wireless 802.11b/802.11g.

Art. 15.

Procedura per accedere al finanziamento garantito dal Fondo

1. Al fine di ottenere il finanziamento di cui all'art. 6, comma 5, lo studente deve:

a) accreditarsi attraverso la procedura illustrata sul sito internet www.istruzione.it nella sezione - Un c@ppuccino per un PC;

b) ottenere il modulo di adesione, riportante le generalità e il codice fiscale dello studente, il numero identificativo personale attribuito (in seguito denominato «PIN»), e l'indicazione dell'eventuale diritto al contributo governativo;

c) recarsi presso un rivenditore scelto tra quelli indicati sul sito internet www.italia.gov.it nella sezione - Un c@ppuccino per un PC -, scegliere un personal computer portatile di qualunque marca e modello, purché avente le caratteristiche minime di cui all'art. 14;

d) recarsi, entro il termine di trenta giorni di validità del PIN, presso uno dei finanziatori con il preventivo di cui all'art. 19, comma 1, lettera *c)*, per richiedere

la concessione del finanziamento, rilasciando a tal fine una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, resa ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive individuali o concorsuali, di protesti o di pignoramenti.

2. Nel caso in cui il finanziatore operi direttamente presso il rivenditore, le operazioni di cui al comma 1, lettera *d)*, sono svolte direttamente dal rivenditore medesimo.

3. Scaduto il termine di validità del PIN lo studente può richiederne un altro con le modalità di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, annullando quello originario.

Art. 16.

Beneficiari e ammontare del contributo

1. Agli studenti che usufruiscono dell'esenzione dalle tasse e dai contributi universitari di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 e che acquistano un personal computer portatile con le caratteristiche di cui all'art. 14, è riconosciuto, all'atto dell'acquisto, un contributo pari a 200,00 euro, nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 2-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con legge 17 agosto 2005, n. 168.

2. Il contributo di cui al comma 1, è cumulabile con il finanziamento di cui all'art. 6, comma 5, nel limite massimo complessivo di 1.200,00 euro per singolo studente.

3. Il contributo può essere erogato anche allo studente, di cui al comma 1, che non intende usufruire del finanziamento garantito

Art. 17.

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo viene erogato mediante una riduzione di 200,00 euro sul prezzo di acquisto del personal computer portatile, comprensivo di IVA, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.

Art. 18.

Accreditamento del rivenditore

1. Il rivenditore, anche di vendite on line, che intende aderire all'iniziativa compila il foglio elettronico riportato sul sito www.italia.gov.it, sezione - Un c@ppuccino per un PC - ed indica gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio, le coordinate di conto corrente bancario o postale su cui ricevere i pagamenti e manifesta la volontà di accettare le condizioni che lo riguardano riportate nel sito medesimo. Nel caso di rivenditori già iscritti ad analoghi progetti gestiti dal Dipartimento è sufficiente l'eventuale aggiornamento dei dati già comunicati, utilizzando allo scopo l'apposito foglio elettronico predisposto sul medesimo sito.

Art. 19.

Adempimenti a carico del rivenditore per il rilascio del preventivo

1. Per il rilascio del preventivo del prezzo dell'apparecchio il rivenditore adotta la seguente procedura:

a) identifica lo studente, il quale fornisce il proprio codice fiscale e PIN e esibisce la propria carta di identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

b) accede al sito www.italia.gov.it alla sezione «Un c@ppuccino per un PC» ed inserisce:

1) i dati dello studente (codice fiscale, PIN ed estremi documento di riconoscimento);

2) i dati del personal computer selezionato (marca, modello, configurazione) il prezzo comprensivo di IVA. Tale operazione è automaticamente inibita in caso di impegno totale delle disponibilità del Fondo di garanzia;

c) predispone il preventivo e lo consegna allo studente dopo aver verificato e confermato i dati con apposita sottoscrizione. Il preventivo è memorizzato dal sistema informativo.

2. Il rivenditore, nel caso di esaurimento delle disponibilità del contributo procede, previa autorizzazione dello studente, al rilascio del preventivo senza l'indicazione del predetto contributo.

Art. 20.

Pagamento al rivenditore

1. Il finanziatore, perfezionati gli adempimenti per la concessione del finanziamento provvede ad effettuare, tramite bonifico bancario a favore del rivenditore, il pagamento dell'importo indicato sul preventivo di cui all'art. 19, comma 1, lettera *c)*, al netto di eventuali contributi, e rilascia allo studente copia della relativa contabile nei limiti di quanto previsto dall'art. 16. Il finanziatore verifica, attraverso l'accesso al sito www.italia.gov.it sezione - Un c@ppuccino per un PC - preventivi -, i dati contenuti nel preventivo di cui all'art. 19, comma 1, lettera *c)*.

2. Il rimborso al rivenditore del contributo governativo di 200,00 euro avviene mediante bonifico su conto corrente bancario o conto corrente postale ovvero mediante assegno postale, secondo le indicazioni fornite dal rivenditore all'atto dell'adesione all'iniziativa, al netto di 3,00 euro per il costo di ciascuna operazione successivamente al completamento dell'operazione di cui all'art. 21.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono corrisposti al rivenditore entro trenta giorni dalla fine del mese di competenza del completamento dell'operazione.

Art. 21.

Modalità di vendita del personal computer portatile

1. Il rivenditore, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento, di cui all'art. 20, comma 1, da parte del finanziatore, attraverso l'esibizione a cura dello studente, della contabile bancaria, consegna il personal computer portatile allo studente e, per il perfezionamento dell'operazione, compila l'apposito foglio elettronico indicando il numero di serie del personal computer portatile consegnato ed il numero identificativo dello scontrino fiscale, nonché la relativa data di emissione.

Capo IV

MODALITÀ DI GESTIONE E COMUNICAZIONE DELLE INIZIATIVE

Art. 22.

Modalità di gestione e comunicazione

1. Il Dipartimento provvede:

a) alla realizzazione e la gestione delle sezioni del sito internet necessarie allo svolgimento dell'iniziative di cui ai Capi II e III;

b) alla realizzazione delle procedure informatiche necessarie:

1) alla verifica della validità dell'attività commerciale del rivenditore attraverso il controllo della partita IVA;

2) all'interscambio delle informazioni necessarie alla gestione dell'iniziativa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con i finanziatori aderenti;

3) allo svolgimento delle attività a carico dei rivenditori e dei finanziatori;

4) all'esercizio del controllo e del monitoraggio dell'iniziativa;

5) alla predisposizione dei rimborsi ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell'art. 21.

2. Il Dipartimento provvede, inoltre:

a) ad attivare un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;

b) ad effettuare il controllo sistematico ed il monitoraggio dell'andamento dell'iniziativa e delle risorse disponibili, in relazione agli obiettivi da raggiungere.

Art. 23.

Attività del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

1. Per la realizzazione delle iniziative secondo le modalità stabilite dal presente decreto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi all'uopo individuati e designati senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, realizza e gestisce:

a) le procedure informatiche necessarie all'accreditamento degli studenti di cui all'art. 15, comma 1;

b) gli aggiornamenti al sito internet www.istruzione.it, inserendovi una sezione specifica, denominata - Un c@ppuccino per un PC -, riferita all'iniziativa di cui al presente decreto e contenenti le condizioni commerciali dei finanziatori aderenti all'iniziativa;

c) trasmissione delle informazioni necessarie al sito www.italia.gov.it.

Art. 24.

Modalità di partecipazione all'iniziativa da parte di soggetti privati

1. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente decreto possono altresì contribuire soggetti privati anche per mezzo dei contratti di sponsorizzazione di cui all'art. 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 25.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli relativi alla realizzazione dei progetti di cui al presente decreto si provvede rispettivamente:

a) agli oneri di cui al Capo I con i fondi di cui all'art. 2-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

b) agli oneri di cui all'art. 6, con i fondi di cui all'art. 2-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

c) agli oneri di cui agli articoli 17 e 22, con i fondi di cui all'art. 2-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168.

2. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2005

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 96

ALLEGATO *A*

PROGETTO WIRELESS NELLE UNIVERSITÀ:
RICHIESTA DI COFINANZIAMENTO E PROGETTO DI MASSIMA

Sezione 1 - Richiesta di cofinanziamento

Soggetto richiedente:

Denominazione	
Sede	
Indirizzo postale	
Indirizzo e-mail	
Telefono	
Fax	
Sito web	

Referente:

Cognome e nome	
Telefono	
Fax	
e-mail	

Finanziamento richiesto:

Per hardware e software di connettività	
Per hardware e software per servizi didattici e amministrativi	
Per comunicazione e informazione agli studenti	
Totale . . .	

Sezione 2 - Sintesi del progetto

Identificazione e descrizione breve del progetto:

Nome del progetto	
Finalità del progetto (1)	
Date inizio e fine previste	

Risultati attesi dal progetto:

Numero studenti iscritti (2)	
Numero studenti raggiunti dal servizio (3)	
Servizi *on line* che saranno resi disponibili (4)	
Misure di sicurezza previste (5)	

Costi del progetto:

Costo complessivo (6)	....
Costo medio per utente connesso (7)	....
Dettaglio costi ammissibili a finanziamento: (8) 1. Hardware e software di connettività 2. Hardware e software per servizi didattici e amministrativi 3. Comunicazione e formazione agli studenti	 1. .... 2. .... 3. ....

Struttura finanziamento del progetto:

A carico: (9)	
1. Università	1. ....%
2. Co-finanziamento richiesto	2. ....%
3. Privati	3. ....%
4. Altri (specificare)	4. ....%
	______________ 100.0%

Sezione 3 - Progetto di massima

Nome e descrizione del progetto:

(max una pagina) (10)

Obiettivi e ambito del progetto:

(max due pagine)

Finalità e risultati attesi dal progetto:

(max due pagine)

Procedura di sicurezza:

(max due pagine)

Disegno di massima della soluzione:

(max otto pagine)

Approccio e piano di realizzazione:

(max quattro pagine)

Risorse già disponibili:

(max una pagina)

Iniziative e piano di comunicazione:

(max due pagine)

Costi e fonti di finanziamento:

(max due pagine)

Eventuali ulteriori informazioni:

(max una pagina)

---

(1) Descrivere brevemente il progetto (max 200 parole).

(2) Indicare il numero degli studenti regolarmente iscritti all'ateneo richiedente.

(3) Indicare il numero dei potenziali beneficiari del progetto proposto.

(4) Descrivere brevemente (max 200 parole) i servizi didattici e amministrativi *on line* che saranno resi disponibili dal progetto, sia nuovi che già disponibili con collegamenti fissi.

(5) Descrivere brevemente le procedure previste per l'autenticazione/autorizzazione degli utenti e per la gestione degli accessi ad internet.

(6) Indicare il costo totale stimato del progetto.

(7) Indicare il rapporto Costo complessivo/Numero studenti raggiunti dal servizio.

(8) Devono essere presenti tutte e tre le voci.

(9) Indicare le quote del costo complessivo del progetto a carico dei soggetti elencati.

(10) Per ogni pagina di testo si intendono non più di 8000 caratteri.

06A01092

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 gennaio 2006.

Numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione estero.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E

IL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO

Visto l'art. 6, comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che prevede che vengano individuate, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Visto l'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel mondo venga pubblicato, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'Elenco aggiornato riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero;

Decreta:

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'elenco aggiornato, previsto dall'art. 5 della citata legge 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 2.039.149

America meridionale: 885.673

America settentrionale e centrale: 403.597

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 192.390

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al presente decreto.

Roma, 31 gennaio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

Il Ministro degli affari esteri: FINI

Il Ministro per gli italiani nel mondo: TREMAGLIA

ALLEGATO

TABELLA STATI/TERRITORI

EUROPA (compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia):

ALBANIA;
ANDORRA;
ANTILLE OLANDESI CENTROAMERICANE;
ANTILLE OLANDESI SUDAMERICANE;
ARMENIA;
ATOLLO DI CLIPPERTON;
AUSTRIA;
AZERBAIGIAN;
BELGIO;
BIELORUSSIA;
BOSNIA-ERZEGOVINA;
BULGARIA;
CIPRO;
CROAZIA;
DANIMARCA;
DOMINIO DI GIBILTERRA;
ESTONIA;
EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA;
FEDERAZIONE RUSSA;
FINLANDIA;
FRANCIA;
GEORGIA;
GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI;
GERMANIA;
GRECIA;
GROENLANDIA;
GUYANA FRANCESE;
IRLANDA;
ISLANDA;
ISOLA DELLA MARTINICA;
ISOLA DELLA RIUNIONE;
ISOLA DI ANGUILLA;
ISOLA DI ARUBA;
ISOLA DI GUADALUPA;
ISOLA DI MAN;
ISOLA DI MONTSERRAT;
ISOLA DI PITCAIRN;
ISOLE BERMUDE;
ISOLE CAYMAN;
ISOLE DELLA NUOVA CALEDONIA;
ISOLE FAER OER;
ISOLE FALKLAND;
ISOLE NORMANNE;
ISOLE TURKS E CAICOS;
ISOLE VERGINI BRITANNICHE;
ISOLE WALLIS E FUTUNA;
LETTONIA;
LIECHTENSTEIN;
LITUANIA;
LUSSEMBURGO;
MALTA;
MAYOTTE;
MOLDOVA;
MONACO;
NORVEGIA;
PAESI BASSI;
POLINESIA FRANCESE;
POLONIA;
PORTOGALLO;
REGNO UNITO;
REPUBBLICA CECA;
ROMANIA;
SAINT PIERRE E MIQUELON;
SAN MARINO;
SANTA SEDE;
SANT'ELENA;
SERBIA E MONTENEGRO;
SLOVACCHIA;
SLOVENIA;
SPAGNA;
SVEZIA;
SVIZZERA;
TERRITORI AUSTRALI ED ANTARTICI FRANCESI;
TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO; INDIANO;
TURCHIA;
UCRAINA;
UNGHERIA.

AMERICA MERIDIONALE:

ARGENTINA;
BOLIVIA;
BRASILE;
CILE;
COLOMBIA;
ECUADOR;
GUYANA;
PARAGUAY;
PERU';
SURINAME;
TRINIDAD E TOBAGO;
URUGUAY;
VENEZUELA.

AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE:

ANTIGUA E BARBUDA;
BAHAMAS;
BARBADOS;
BELIZE;
CANADA;
COSTARICA;
CUBA;
DOMINICA;
EL SALVADOR;
GIAMAICA;
GRENADA;
GUATEMALA;
HAITI;
HONDURAS;
ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI;
ISOLE VERGINI AMERICANE;
MESSICO;
NICARAGUA;
PANAMA;
REPUBBLICA DOMINICANA;
SAINT KITTS E NEVIS;
SAINT LUCIA;
SAINT VINCENT E GRENADINE;
STATI UNITI D'AMERICA;
STATO LIBERO ASSOCIATO DI PORTORICO.

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE:

AFGHANISTAN;
ALGERIA;
ANGOLA;
ARABIA SAUDITA;
ATOLLO DI NIUE;
AUSTRALIA;
BAHREIN;
BANGLADESH;
BENIN;
BHUTAN;
BOTSWANA;
BRUNEI;
BURKINA FASO;
BURUNDI;
CAMBOGIA;
CAMERUN;
CAPO VERDE;
CIAD;
COMORE;
CONGO;
COSTA D'AVORIO;
EGITTO;
EMIRATI ARABI UNITI;
ERITREA;
ETIOPIA;
FIGI;
FILIPPINE;
GABON;
GAMBIA;
GERUSALEMME;
GHANA;
GIAPPONE;
GIBUTI;
GIORDANIA;
GUINEA;
GUINEA BISSAU;
GUINEA EQUATORIALE;
HONG KONG;
INDIA;
INDONESIA;
IRAN;
IRAQ;
ISOLE COOK;
ISOLE MARSHALL;
ISOLE SALOMONE;
ISRAELE;
KAZAKHSTAN;
KENYA;
KIRGHIZISTAN;
KIRIBATI;
KUWAIT;
LAOS;
LESOTHO;
LIBANO;
LIBERIA;
LIBIA;
MACAO;
MADAGASCAR;
MALAWI;
MALAYSIA;
MALDIVE;
MALI;
MAROCCO;
MAURITANIA;
MAURITIUS;
MONGOLIA;
MOZAMBICO;
MYANMAR;
NAMIBIA;
NAURU;
NEPAL;
NIGER;
NIGERIA;
NUOVA ZELANDA;
OMAN;
PAKISTAN;
PALAU;
PAPUA NUOVA GUINEA;
QATAR;
REPUBBLICA CENTRAFRICANA;
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO;
REPUBBLICA DI COREA;

REPUBBLICA POPOLARE CINESE;
REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA;
RUANDA;
SAMOA;
SAO TOME' E PRINCIPE;
SENEGAL;
SEYCHELLES;
SIERRA LEONE;
SINGAPORE;
SIRIA;
SOMALIA;
SRI LANKA;
STATI FEDERATI DI MICRONESIA;
SUD AFRICA;
SUDAN;
SWAZILAND;
TAGIKISTAN;
TAIWAN;
TANZANIA;
TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE;
THAILANDIA;
TIMOR ORIENTALE;
TOGO;
TONGA;
TUNISIA;
TURKMENISTAN;
TUVALU;
UGANDA;
UZBEKISTAN;
VANUATU;
VIETNAM;
YEMEN;
ZAMBIA;
ZIMBABWE.

06A01262

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2005.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Festival della Canzone italiana di Sanremo e dei Carnevali di Acireale, Gallipoli e Viareggio - Edizione 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 30 novembre 2005 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2006;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria del «Festival della Canzone Italiana di Sanremo» e dei carnevali di Acireale, Gallipoli e Viareggio - 2006, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stato stabilito in € 3,00;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Festival della Canzone italiana di Sanremo e dei Carnevali di Acireale, Gallipoli e Viareggio, con inizio il 9 gennaio 2006, avrà termine il 30 marzo 2006.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 5 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di € 3,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di euro cinquecentomila (500.000,00).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24,00 di martedì 21 marzo 2006.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili cartacei ed elettronici dovranno pervenire al Consorzio Lotterie Nazionali entro le ore 15 di mercoledì 22 marzo 2006.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 30 marzo 2006 alle ore 11.

Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 30 marzo 2006 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti, nello stesso numero delle manifestazioni collegate alla lotteria, sarà dichiarato e registrato a verbale il premio da assegnare a ciascuno di essi, secondo l'ordine di estrazione dei biglietti e dell'ordine di indicazione delle manifestazioni. Pertanto, al primo

biglietto estratto collegato al Festival della Canzone Italiana di Sanremo, sarà attribuito il primo premio. Il secondo premio sarà attribuito al secondo biglietto estratto vincente collegato al carnevale di Acireale, il terzo premio sarà attribuito al terzo biglietto estratto vincente collegato al carnevale di Gallipoli ed il quarto premio sarà attribuito al quarto biglietto estratto vincente collegato al carnevale di Viareggio.

Al termine sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di estrazione dei biglietti vincenti e di assegnazione dei rispettivi premi.

Art. 9.

Il dott. Mario Lollobrigida, direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Alessandra Grossi, collaboratore capo, o dalla sig.ra Paola Tomasello, collaboratore, entrambi nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art.l0

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 dicembre 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 2

06A01174

DECRETO 19 gennaio 2006.

Orario delle estrazioni del gioco del lotto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto di cui ai decreti ministeriali in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560 con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 1 del regolamento per la disciplina delle estrazioni del gioco del lotto, adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1996, n. 691, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1997, che prevede la possibilità di effettuare più estrazioni per settimana;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, in base al quale, con decreto del Ministro delle finanze, deve essere stabilita l'ora ed il giorno di chiusura della raccolta delle giocate, nonché il termine entro il quale i relativi dati devono affluire al sistema di automazione;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle Finanze 29 ottobre 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958 e successive modificazioni in base al quale alle estrazioni del gioco del lotto sono abbinati i concorsi pronostici Enalotto;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 26 marzo 1998;

Visto il D.D.G. n. 3117/giochi/ltt del 18 ottobre 2005 con il quale sono confermate le estrazioni del gioco del lotto nei giorni di martedì, giovedì e sabato di ogni settimana;

Ritenuta l'opportunità di prevedere la possibilità di effettuare le estrazioni del gioco del lotto, per motivi tecnici, organizzativi o di ordine pubblico, in orario diverso da quello indicato nel decreto direttoriale del 26 marzo 1998 anche al fine di garantire la regolarità del gioco.

Decreta:

Le estrazioni del gioco del lotto potranno essere effettuate prima delle ore 20 ma comunque non prima dell'avvenuto deposito delle matrici ottiche di tutte le ruote ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 179

06A01175

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 gennaio 2006.

Autorizzazione all'uso della valvola depuratrice per feretri modello «V. 01» prodotta dalla società Vezzani S.p.a., in Montecavolo di Quattro Castella, ai sensi dell'articolo 77, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto l'art. 77, comma 3 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

Vista la richiesta in data 1° agosto 2005 e la relativa documentazione prodotta dalla ditta Vezzani S.p.a. con sede a via M. Tito, 3 in Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia), nonché la successiva documentazione prodotta ad integrazione in data 20 ottobre 2005 dalla ditta medesima;

Considerato che, ad avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 77, comma 3 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'articolo 115, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato) «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria»;

Visto il parere tecnico favorevole, con condizioni, espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 0056635 del 24 novembre 2005;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità-sessione XLV-sezione III nella seduta del 13 gennaio 2005;

Decreta:

È autorizzato, per le tumulazioni, l'uso della valvola depuratrice per feretri modello «V.01», prodotta dalla ditta Vezzani S.p.a. con sede a via M. Tito, 3 in Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia), alle seguenti condizioni:

a) la valvola di cui sopra con apertura tarata per una sovra pressione interna $\triangle p \geq 0.03$ bar, può essere autorizzata solo per installazioni su manufatti in doppia cassa (cassa interna in zinco+cassa esterna in legno) contemplati dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

b) non è da ritenersi obbligatoria l'installazione della valvola sulla doppia cassa, ciò sia ai sensi dei comma 1 e 3 dell'art. 77 del vigente decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 che ai sensi dei limiti di funzionamento e di efficienza della valvola corredata di sistema depurativo, in merito all'andamento del processo di decomposizione, della composizione dei reflui, fattori climatici e fattori intrinseci di ciascuna salma;

c) è da escludere l'uso di valvola di sfiato nei casi di deceduti per malattie infettivo-diffusive (art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

d) è da escludere l'uso di valvola di sfiato così tarata per cofani realizzati in materiali diversi da zinco+legno (cassa interna in zinco) e/o assemblati diversamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2006

Il dirigente generale: GRECO

06A01149

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Agrifoglio società cooperativa edilizia a r.l.», in Marghera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 e sua circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 circa il decentramento agli uffici territoriali dell'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e del direttore generale della direzione generale e degli AA.GG. risorse umane e attività ispettiva - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (già uffici e ispettorati provinciali del lavoro) delle competenze relative alla cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la nota 1470234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi;

Acquisito il parere di massima favorevole della commissione centrale della cooperazione reso in data 15 maggio 2003;

Visti gli accertamenti ispettivi eseguiti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* e non sussistono rapporti patrimoniali da definire;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2004;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del c.c. - senza far luogo a nomina di commissario liquidatore:

Agrifoglio società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Marghera (Venezia), via F.lli Bandiera n. 51 - costituita per rogito notaio Vincenzo Rubino in data 22 gennaio 1992 - n. repertorio 31600, ex posizione B.U.S.C. 2791 - registro società 38423 - REA 227013 - codice fiscale 02591690272.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e verrà trasmesso agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Venezia, 19 gennaio 2006

Il direttore provinciale: MONACO

06A1099

DECRETO 20 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa Casilina a r.l.», in Ferentino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli Uffici provinciali del lavoro e M.O., ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione del 2 dicembre 2005 eseguito nei confronti della Società cooperativa «Piccola società Cooperativa Casilina a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta

la società cooperativa «Piccola società Cooperativa Casilina a r.l.» con sede in Ferentino, costituita a rogito notaio dott. Antonio Santacroce in data 2 luglio 2001, repertorio 21000, R.E.A. n. 136296 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC 2431 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 20 gennaio 2006

Il direttore provinciale: NECCI

06A01100

DECRETO 20 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio Sociale Nuovo Millennio», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli Uffici provinciali del lavoro e M.O., ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione del 15 dicembre 2005 eseguito nei confronti della Società cooperativa «Consorzio Sociale Nuovo Millennio» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta

la Società cooperativa «Consorzio Sociale Nuovo Millennio» con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Giovanni Piacitelli in data 19 maggio 2003, repertorio 55278, R.E.A. n. 142835 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC 2526 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 20 gennaio 2006

Il direttore provinciale: NECCI

06A01101

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «CO.M.EL. a r.l.», in Foiano della Chiana, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*spetiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.M.EL. a r.l.», con sede in Foiano della Chiana (Arezzo), costituita in data 21 giugno 1999 con atto a rogito del notaio dott.ssa Paladini Benedetto di Napoli, REA n. 125935, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Talarico Domenico, nato a Catanzaro il 27 maggio 1964 con studio in Roma, via Anapo, 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01045

DECRETO 16 gennaio 2006.

Scioglimento della società «Agricola La 44 - Società cooperativa a r.l.», in Cerignola, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*spetiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società «Agricola La 44 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cerignola (Foggia), costituita in data 24 giugno 1987 con atto a rogito del notaio dott. Amorosa Alfonso di Foggia, REA n. 143623, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Veraldi Francesco, nato a Catanzaro il 14 luglio 1967 con studio in Catanzaro, via R. Piccioli n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01046

DECRETO 16 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Risorgimento a r.l.», in Soriano Calabro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*spetiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Risorgimento a r.l.», con sede in Soriano Calabro (Vibo Valentia), costituita in data 3 agosto 1979 con atto a rogito del notaio dott.ssa Gualtieri Paola di Pizzo, REA n. 91160, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Cefaly Giovanni, nato a Lamezia Terme il 27 novembre 1976 con studio in Lamezia Terme, piazza della Repubblica, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01047

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 ottobre 2005.

Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente nel triennio scolastico 2005/2007.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2001, n. 333 concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, il cui art. 1-*bis* dispone che «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, è adottato, entro il 31 gennaio

2005, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato che, nel corso del prossimo triennio, consenta la copertura dei posti disponibili e vacanti»;

Visto l'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della legge n. 53 del 2003;

Visto il decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)* della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Preso atto dei posti di insegnamento disponibili e vacanti per l'anno scolastico 2005/2006 relativi alla dotazioni organiche del personale docente e di quelli ulteriori che si renderanno disponibili e vacanti per gli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008;

Ritenuto che con la previsione del piano pluriennale di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si è inteso assicurare stabilità al sistema scolastico e coerenza con i processi di riforma introdotti dalla citata legge n. 53 del 2003 e dai relativi decreti legislativi attuativi;

Visto il decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005 concernente «disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione» ed, in particolare, l'art. 3 con il quale, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2005/2006, in attesa della definizione del piano pluriennale di assunzioni previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 4 giugno 2004, n. 143, si autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere per il predetto anno con contratto a tempo indeterminato un contingente di trentacinquemila unità di personale docente;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 sono autorizzate assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, per gli anni scolastici compresi nel triennio 2005/2007, secondo il seguente piano:

per l'anno scolastico 2005/2006, n. 35.000 unità già previste dal decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005;

per l'anno scolastico 2006/2007, n. 20.000 unità;

per l'anno scolastico 2007/2008, n. 10.000 unità.

2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito, annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i diversi gradi di istruzione.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005 le nomine sono conferite solo se nel triennio di attuazione del piano non determinano situazioni di soprannumerarietà.

4. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate sui posti che risultano a tal fine disponibili e vacanti, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato.

5. Il presente decreto che non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2005

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro per la funzione pubblica
BACCINI

Il Ministro dell'economica e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2005
Ufficio controllo preventivo dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 398

06A01044

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 gennaio 2006.

Revoca del decreto ministeriale 31 marzo 2004, limitatamente alla parte relativa alla regione Calabria, e del decreto di concessione n. 343 del 17 maggio 2004, relativo al progetto n. 575/AP/Calabria/02.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure «costruzione di nuove navi» e di «ammodernamento di navi esistenti» in attuazione del regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004 recante integrazione al decreto 15 marzo 2002, per le regioni Calabria e Sardegna, concernente l'attuazione delle misure di rinnovo della flotta peschereccia attraverso la «costruzione di nuove navi» e «l'ammodernamento di navi esistenti»;

Visto l'accordo bilaterale in data 20 settembre 2002 tra il Ministero delle politiche agricole e forestale - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura e la regione Calabria per la gestione coordinata degli interventi previsti nel settore della pesca dal PON Pesca e dal POR Calabria;

Considerato che con il decreto ministeriale 31 marzo 2004 sono state ammesse a contributo le richieste, presentate ai sensi della legge regionale 25 maggio 1987, n. 16 ed inserite nelle graduatorie elaborate dalla regione Calabria, pubblicate nel pertinente bollettino regionale;

Considerato che detta legge regionale è stata abrogata, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'art. 37-*bis*, comma 1 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14;

Considerato che, a fini di pubblicità e di trasparenza del relativo procedimento, sarebbe stato necessario procedere conformemente al parere reso dall'Ufficio legislativo del Ministero con nota n. 5381 del 10 marzo 2004 - alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento per costruzione ed ammodernamento di navi da pesca;

Ritenuto che la riapertura dei termini - secondo i principi di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - avrebbe consentito la più ampia partecipazione alla procedura di selezione consentendo la presentazione della domanda sia a coloro che avevano già presentato istanza alla regione Calabria ai sensi della citata legge n. 16/1987 che agli altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dal citato decreto ministeriale 15 marzo 2002;

Considerato altresì che il provvedimento di ammissione di cui al decreto ministeriale 31 marzo 2004 ha comportato la mera trasposizione delle domande presentate ai sensi della legge regionale n. 16/1987 senza consentire la necessaria valutazione di conformità delle istanze stesse e della relativa documentazione alla normativa comunitaria riguardante lo SFOP ed alle previsioni del decreto ministeriale 15 marzo 2002 innanzi citato;

Ritenuta la necessità di procedere in via di autotutela alla revoca del decreto ministeriale 31 marzo 2004 limitatamente alla parte relativa alla regione Calabria e del decreto di concessione n. 343 del 17 maggio 2004 relativo al progetto n. 575/AP/Calabria/02;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi in premessa indicati sono revocati il decreto ministeriale 31 marzo 2004 in oggetto indicato limitatamente alla parte relativa alla regione Calabria ed il decreto di concessione n. 343 del 17 maggio 2004 relativo al progetto n. 575/AP/Calabria/02.

2. Per effetto del presente decreto la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura cura gli adempimenti relativi al recupero dei fondi accreditati alla regione Calabria con nota n. 200427701 del 2 settembre 2004 ed alla restituzione all'Amministrazione competente nelle forme previste dalla normativa vigente.

Il presente decreto è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze — IGRUE ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A11150

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 gennaio 2006.

Approvazione degli indici di coerenza di natura economica, finanziaria e patrimoniale per l'applicazione degli studi di settore, nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto, e considerato il parere favorevole espresso in data 6 dicembre 2005 dalla Commissione degli esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146,

Dispone quanto segue

Art. 1.

Indici di coerenza di natura economica finanziaria e patrimoniale

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono approvati gli indici che denotano significative situazioni di incoerenza di natura economica, finanziaria e patrimoniale, di seguito elencati:

a) Rapporto tra il valore dei beni mobili strumentali (al netto del valore relativo ai beni acquisiti in dipendenza dei contratti di locazione non finanziaria) e gli ammortamenti dei beni mobili strumentali;

b) Differenza tra le esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e servizi non di durata ultrannuale e le relative rimanenze finali dell'esercizio precedente;

c) Differenza tra le esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e le relative rimanenze finali dell'esercizio precedente;

d) Disponibilità liquide negative (Cassa).

2. Le modalità applicative degli indicatori di incoerenza di cui al comma 1 sono stabilite e descritte nell'Allegato 1 al presente provvedimento.

3. Gli indici di cui al comma 1 sono utilizzabili secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, nei confronti degli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

4. Con successivo provvedimento verranno stabiliti ulteriori indici di coerenza di natura economica, finanziaria e patrimoniale per l'applicazione degli studi di settore nei confronti degli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art. 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», individua, in questa prima fase, gli indici di coerenza di natura economica, finanziaria e patrimoniale da utilizzare per gli accertamenti basati sugli studi di settore nei confronti degli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione.

In conformità a quanto previsto dal medesimo art. 10, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, è stato acquisito, in data 6 dicembre 2005, il parere favorevole della Commissione degli esperti, istituita ai sensi del comma 7 di detto articolo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge n. 311 del 2004, gli accertamenti in questione, al verificarsi delle anomalie segnalate mediante gli indici di natura economica, finanziaria e patrimoniale, individuati con il presente provvedimento, sono effettuabili a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1) e successive modifiche;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: articolo 23, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze e art. 57, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Art. 1, commi 409 e 410, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2005), sulla istituzione degli indici e il loro utilizzo ai fini dell'accertamento basato sugli studi di settore.

b) Disclina degli studi di settore

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (articoli 62-*bis*, 62-*sexies*): Istituzione degli studi di settore e attività di accertamento fondata sugli stessi;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonchè le cause di esclusione degli stessi;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

parere del 6 dicembre 2005 della Commissione degli esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 10 maggio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO 1

Indici di coerenza di natura economica, finanziaria e patrimoniale

Indicatore 1: Rapporto tra il valore dei beni strumentali mobili (al netto del valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria) e gli ammortamenti relativi.

Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora l'indicatore risulti inferiore a 1.
Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Indicatore 2: Differenza tra le esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale e le corrispondenti rimanenze finali dell'esercizio precedente.

Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora la differenza tra i due valori di riferimento risulti non inferiore all'1 per cento del minore di essi.
Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Indicatore 3: Differenza tra le esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e le corrispondenti rimanenze finali dell'esercizio precedente

Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora la differenza tra i due valori di riferimento risulti non inferiore all'1 per cento del minore di essi.
Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Indicatore 4: Disponibilità liquide (cassa)

Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora il valore delle disponibilità liquide risulti di segno negativo e, in valore assoluto, non inferiore a 100 euro.
La variabile di riferimento è quella risultante dal modello UNICO della dichiarazione dei redditi.

06A01143

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO 30 dicembre 2005.

Modifica dell'allegato *A* al decreto 24 gennaio 2003, recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 2003, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità» nonché l'allegato *A* al predetto decreto riportante le dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la deliberazione n. 1 allegata al verbale n. 50 della seduta del consiglio di amministrazione del 13 aprile 2005, con la quale è stata approvata la riduzione del 5% della spesa complessiva dei posti in organico, così come disposto all'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e sono state conseguentemente rideterminate le dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la nota prot. n. 21482 RU 16.4 in data 26 aprile 2005 con la quale copia di detta deliberazione del Consiglio di amministrazione è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP ed al Ministero della salute sia ai fini dell'ottemperanza alle suddette disposizioni di cui all'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia ai fini del parere di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, in ordine alla nuova determinazione delle dotazioni organiche dell'Istituto;

Vista la nota prot. n. 87116 in data 23 giugno 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, con la quale è stato comunicato che la riduzione del 5% della spesa complessiva dei posti in organico ha assolto l'abbattimento percentuale prescritto dalla citata legge n. 311/2004;

Tenuto conto che entro i termini previsti dal citato art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2001 non sono pervenute osservazioni da parte del Ministero della salute e da parte del Ministero della funzione pubblica in ordine alla nuova determinazione delle dotazioni organiche dell'Istituto e che quindi il relativo parere si deve intendere reso positivamente;

Accertato che è quindi legittimamente possibile procedere alla determinazione delle nuove dotazioni organiche dell'Istituto;

Decreta:

L'allegato *A* al regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità, di cui al proprio decreto in data 24 gennaio 2003, concernente la determinazione delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanità, è così modificato:

«DOTAZIONI ORGANICHE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Profilo professionale	Dotazioni organiche
Dirigente di ricerca	133
Primo ricercatore	228
Ricercatore	297
Dirigente tecnologo	10
Primo tecnologo	17
Tecnologo	25
Dirigente di prima fascia	2
Dirigente di seconda fascia	15
Funzionario di amministrazione (IV - V livello)	81
Collaboratore tecnico enti ricerca (IV - V - VI livello)	571
Collaboratore di amministrazione (V - VI - VII livello)	170
Operatore tecnico (VI - VII - VIII livello)	229
Ausiliario tecnico (VIII - IX livello)	26
Consulente professionale R.E. (III livello)	3
Assistente tecnico R.E. (VII livello)	1
TOTALE . . .	1808»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2005

Il presidente: GARACI

06A01088

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 19 gennaio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Antonio Augusto Dayrell de Lima, Console generale della Repubblica di Federativa del Brasile in Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 4 gennaio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Vittorio Dell'Atti, Console onorario della Repubblica di Finlandia in Bari».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 19 gennaio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Enzo Barillà, Console onorario del Principato di Monaco in Bologna».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 18 gennaio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Gustavo Adolfo Moreno, Console generale della Repubblica Argentina in Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 20 gennaio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Lorenzo Alderisio, Console generale onorario della Repubblica di Nicaragua in Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 5 gennaio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giancarlo Fenini, Console generale della Confederazione Svizzera in Genova».

06A01091

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 gennaio 2006

Dollaro USA	1,2172
Yen	142,19
Lira cipriota	0,5739
Corona ceca	28,387
Corona danese	7,4630
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68460
Fiorino ungherese	251,53
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8248
Corona svedese	9,2584
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	37,360
Franco svizzero	1,5526
Corona islandese	75,29
Corona norvegese	8,0880
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3550
Nuovo leu romeno	3,6216
Rublo russo	34,1480
Nuova lira turca	1,6134
Dollaro australiano	1,6188
Dollaro canadese	1,3960
Yuan cinese	9,8116
Dollaro di Hong Kong	9,4409
Rupia indonesiana	11411,25
Won sudcoreano	1181,66
Ringgit malese	4,5651
Dollaro neozelandese	1,7835
Peso filippino	63,769
Dollaro di Singapore	1,9790
Baht tailandese	47,531
Rand sudafricano	7,4526

Cambi del giorno 30 gennaio 2006

Dollaro USA	1,2082
Yen	141,99
Lira cipriota	0,5739
Corona ceca	28,393
Corona danese	7,4639
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68365
Fiorino ungherese	251,64
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8186
Corona svedese	9,2265
Tallero sloveno	239,47
Corona slovacca	37,360
Franco svizzero	1,5555
Corona islandese	75,04

Corona norvegese	8,1275
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3545
Nuovo leu romeno	3,6101
Rublo russo	34,0100
Nuova lira turca	1,6050
Dollaro australiano	1,6118
Dollaro canadese	1,3826
Yuan cinese	9,7391
Dollaro di Hong Kong	9,3726
Rupia indonesiana	11341,98
Won sudcoreano	1172,92
Ringgit malese	4,5550
Dollaro neozelandese	1,7715
Peso filippino	63,044
Dollaro di Singapore	1,9706
Baht tailandese	47,291
Rand sudafricano	7,4390

Cambi del giorno 31 gennaio 2006

Dollaro USA	1,2118
Yen	142,17
Lira cipriota	0,5739
Corona ceca	28,408
Corona danese	7,4639
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68430
Fiorino ungherese	252,71
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8377
Corona svedese	9,2503
Tallero sloveno	239,47
Corona slovacca	37,370
Franco svizzero	1,5547
Corona islandese	75,73
Corona norvegese	8,0920
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3510
Nuovo leu romeno	3,6160
Rublo russo	34,0880
Nuova lira turca	1,6057
Dollaro australiano	1,6070
Dollaro canadese	1,3870
Yuan cinese	9,7681
Dollaro di Hong Kong	9,3995
Rupia indonesiana	11359,41
Won sudcoreano	1168,96
Ringgit malese	4,5449
Dollaro neozelandese	1,7698
Peso filippino	63,195
Dollaro di Singapore	1,9672
Baht tailandese	47,271
Rand sudafricano	7,4105

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A01180 - 06A01181 - 06A01182

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alle lotterie ad estrazione istantanea «Caccia al Bottino» e «Thriller Tris»

Si comunica che hanno avuto termine le seguenti lotterie ad estrazione istantanea:

Caccia al Bottino - indizione: decreto direttoriale 28 luglio 2004 - *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 2004;

Thriller Tris - indizione: decreto direttoriale 22 settembre 2004 - *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 16 ottobre 2004.

I possessori dei biglietti vincenti i premi fissati nei rispettivi decreti di indizione, per ottenere il pagamento dovranno avanzare richiesta, con le modalità indicate nel retro dei biglietti delle lotterie suddette, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

06A01260

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione di alcuni presidi medico-chirurgici

Con decreto n. DGFDM-VII/ sono stati revocati, su rinuncia, le registrazioni dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

Muscafid 57 - Reg. 4517;

Malmed L 50 - Reg. 7151;

Murfarin concentrato - Reg. 2096;

Zopir - Reg. 7653.

Motivo della revoca: rinuncia della società Isagro S.r.l. titolare della registrazione.

06A01048

Revoca su richiesta della società Crippsar S.p.a., in Milano, dell'autorizzazione alla produzione di medicinali ad uso veterinario.

Con decreto OFF. n. 33/2005 del 6 dicembre 2005 è revocata su richiesta della società interessata l'autorizzazione alla produzione di medicinali ad uso veterinario in possesso della società Crippsar S.p.a., con sede legale sita via M. Macchi, 26 - Milano, presso l'officina di proprietà della stessa situata in via Castellazzo n. 7/9 - Cambiago (Milano).

06A01090

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 174 del 9 dicembre 2005 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Carvedilolo Teva"».

Determinazione di rettifica n. 190/2006

Medicinale: CARVEDILOLO TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.p.a.

Rettifica al decreto n. 174 del 9 dicembre 2005.

Con riferimento al decreto n. 174 del 9 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - del 22 dicembre 2005 - serie generale n. 297, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare alla pag. 60:

dove e scritto: 25 mg 28 compresse in blister bianco opaco PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036779243;

leggasi: 25 mg 30 compresse in blister bianco opaco PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036779256.

06A01144

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Iscrizione delle ditte abilitate nell'Albo di cui al nuovo regolamento Albo dei depositari A.G.E.A.

Con delibera del presidente dell'AGEA n. 111 del 30 agosto 2005, ratificata dal consiglio di amministrazione con delibera n. 113 del 16 settembre 2005 sono state ampliate, ai sensi dell'articolo 8 del nuovo regolamento Albo dei depositari, le capacità ricettive, attraverso la iscrizione di ulteriori magazzini, relativamente alle sotto specificate ditte, iscritte all'Albo dei depositari dell'AGEA con la delibera n. 86 del 10 maggio 2005:

Categoria merceologica «Zucchero»,

N.Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.Tot. TN
08/ZU	Italia zuccheri	Melzo (MI)	18.000

Con delibera del consiglio di amministrazione dell'AGEA n. 120 del 25 novembre 2005, sono state iscritte, ai sensi dell'art. 6 del nuovo regolamento Albo dei depositari le sotto specificate ditte:

Categoria merceologica «Alcol»,

N.Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.Tot. TN
5/AL	DISTER S.p.A.	Faenza (RA)	201.382
6/AL	I.C.V. Industria Chimica Valenzana S.p.A.	S. Michele di Borgoricco (PD)	72.882,95
8/AL	Distillerie D'Auria S.p.A.	Ortona (CH)	182.040
19/AL	Villapana S.p.A.	Faenza (RA)	111.600
13/AL	Enodistil S.p.A.	Alcamo (TP)	227.100
26/AL	Deta s.r.l.	Barberino Val d'Elsa (FI)	40.400
04/AL	GE.DIS. S.p.A.	Marsala (TP)	227.216,64
12/AL	Cantine sociali Venete S.r.l.	Ponte di Piave (TV)	31.890
02/AL	Distilleria Bertolino S.p.A	Partinico (PA) - Isolella (TP)	736.000
17/AL	Distilleria De Luca s.a.s.	Novoli (LE)	106.000
14/AL	Caviro S.c.a r.l. Faenza (RA)	Faenza (RA) - Carapelle (FG)	355.718
15/AL	Mazzari S.p.A.	S.Agata (RA)	318.900
11/AL	Bonollo S.p.A.	Anagni/Paduni (FR) - Anagni/Ost.Fontana (FR) - Torrita (SI)	567.077,08
21/AL	Distilleria Bonollo Umberto S.p.A.	Conselve (PD)	4.000
07/AL	Trapas S.r.l.	Petrosino (TP)	185.917,39
24/AL	Distillerie Di Lorenzo srl	Valleceppi (PG) - Torgiano (PG)	173.050
18/AL	F.lli Cipriani S.p.A.	Chizzola Ala (TN)	87.041,63

Categoria merceologica «Zucchero»,

N.Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.Tot. TN
11/ZU	Laghi Giampaolo s.a.s	Ravenna	10.000
13/ZU	SIDAP s.r.l.	Manfredonia (FG)	6.000

Con delibera del consiglio di amministrazione dell'AGEA n. 120 del 25 novembre 2005, sono state ampliate, ai sensi dell'art. 8 del nuovo regolamento Albo dei depositari, le capacità ricettive, attraverso la iscrizione di ulteriori magazzini, relativamente alle sotto specificate ditte, iscritte all'Albo dei depositari dell'AGEA con la delibera n. 86 del 10 maggio 2005:

Categoria merceologica «Zucchero»,

N.Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.Tot. TN
03/ZU	Borsari E. & C srl	Nonantola (MO) via di Mezzo	30.648
04/ZU	Eridania Sadam	Castiglion Fiorentino (AR)	30.000
09/ZU	Marconi Docks	Fiesso Umbertino (RO)	35.000

Con delibera del consiglio di amministrazione dell'AGEA n. 137 del 29 dicembre 2005, sono state iscritte, ai sensi dell'art. 6 del nuovo regolamento Albo dei depositari le sotto specificate ditte:

Categoria merceologica «Zucchero»,

N.Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.Tot. TN
12/ZU	SA.TE.CO. S.p.A.	Parma	11.100
14/ZU	S.I.C.E.M. srl	Mezzano (RA)	30.000

Con delibera del consiglio di amministrazione dell'AGEA n. 137 del 29 dicembre 2005, sono state ampliate, ai sensi dell'art. 8 del nuovo regolamento Albo dei depositari, le capacità ricettive, attraverso la iscrizione di ulteriori magazzini, relativamente alle sotto specificate ditte, iscritte all'Albo dei depositari dell'AGEA con la delibera n. 86 del 10 maggio 2005:

Categoria merceologica «Zucchero»,

N.Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.Tot. TN
04/ZU	Eridania Sadam	Ferrara (FE)	20.000
07/ZU	C.I.S.A.F.	Rovigo (RO)	30.000
		S.M.Maddalena - Occhiobello (RO)	10.000

Con delibera del presidente dell'AGEA n. 128 del 30 novembre 2005, ratificata dal consiglio di amministrazione con delibera n. 138 del 29 dicembre 2005 sono state ampliate, ai sensi dell'art. 8 del nuovo regolamento Albo dei depositari, le capacità ricettive, attraverso la iscrizione di ulteriori magazzini, relativamente alle sotto specificate ditte, iscritte all'Albo dei depositari dell'AGEA con la delibera n. 120 del 25 novembre 2005:

Categoria merceologica «Alcol»,

N.Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.Tot. TN
24/AL	Distillerie Di Lorenzo srl	Valleceppi (PG) - Torgiano (PG)	176.550

Con delibera del presidente dell'AGEA n. 128 del 30 novembre 2005, ratificata dal consiglio di amministrazione con delibera n. 138 del 29 dicembre 2005 sono state iscritte, ai sensi dell'art. 6 del nuovo regolamento Albo dei depositari le sotto specificate ditte:

Categoria merceologica «Alcol»,

N.Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap.Tot. TN
01/AL	Distilleria Balice Salvatore	Valenzano (BA)	179.895
10/AL	Tampieri S.p.A.	Faenza (RA)	17.744,40
20/AL	Società Vincola Mediterranea s.r.l.	Sciacca (TP)	239.563,95
22/AL	Società Vinicola Adriatica S.p.A.	Ortona (CH)	34.728
23/AL	Distillerie Acquavite s.p.a	Visnà di Vazzola (TV)	4.900
27/AL	Balice Distillati s.r.l.	San Basilio (TA)	20.000

06A01120

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006

L'anno 2005 (duemilacinque), il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 15 si è riunito in Roma presso la sede di Palazzo Spada del Consiglio di Stato, in seguito a regolare convocazione, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2005.

Sono presenti i componenti nel numero legale.

(Omissis).

Sul *quarto* punto all'ordine del giorno della seduta pubblica *(«Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2006»)* il pres. Giacchetti, presidente della 3ª Commissione riferisce che la stessa propone di approvare lo schema di bilancio predisposto dal segretariato sulla base dei criteri di razionalizzazione della spesa individuati dal gruppo di lavoro costituito in seno alla 3ª Commissione nella seduta del 15 novembre 2005.

Il pres. Cammelli pone in votazione, a scrutinio palese, la proposta di approvazione dello schema di bilancio predisposto dal Segretariato.

Il Consiglio, all'unanimità, *approva.*

(Omissis).

Il presidente: DE ROBERTO

Il segretario: RICCIO

Nota preliminare

Previsioni di bilancio per l'esercizio 2006

Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali relativo all'esercizio finanziario 2006 è stato predisposto ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento di autonomia finanziaria, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica e delle disposizioni della legge 3 aprile 1997, n. 94 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed approvato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del giorno 16 dicembre 2005.

Le entrate sono classificate in categorie in base alla loro provenienza.

Le spese sono ripartite in tre centri di responsabilità amministrativa: il primo intestato al segretario generale della giustizia amministrativa, il secondo al segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali ed il terzo al segretario delegato per il Consiglio di Stato. Al segretario generale sono affidate le risorse per far fronte alle spese per il personale ed alle altre spese strumentali comuni. Le spese di parte corrente per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli istituti e le spese in conto capitale sono ripartite tra i tre centri di responsabilità. Nel corrente esercizio, nell'ambito dell'unità conoscitiva «beni e servizi» dei tre centri di responsabilità amministrativa sono stati istituiti due nuovi capitoli di spesa per dare rilievo autonomo alle spese relative alla pulizia dei locali ed al servizio di facchinaggio.

L'allegato tecnico per capitoli, redatto ai fini della gestione e della rendicontazione, evidenzia per ciascun capitolo i dati relativi alla previsione definitiva dell'anno 2005 e le previsioni per l'anno 2006, con le relative variazioni rispetto al precedente esercizio finanziario. Il prospetto analitico mantiene la classificazione prevista dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 279 del 1997 e ne viene data dimostrazione nel quadro riassuntivo che riporta i capitoli aggregati secondo tale classificazione, con l'evidenziazione dei dati differenziali rispetto al precedente anno.

A) Le entrate (in totale: euro 185.400.000).

Il fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è iscritto in apposita unità previsionale di base, denominata «Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali» del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Lo stanziamento sia in termini di competenza che di cassa, come risulta dal disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 è di 160.000.000 di euro, a cui sono da sommare l'integrazione di 17.000.000 di cui al disegno di legge finanziaria per l'anno 2006 e la previsione degli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 34, del medesimo disegno di legge (quota parte dei proventi del contributo unificato di iscrizione delle cause al ruolo) pari a 2.200.000 euro.

Le entrate eventuali sono state preventivate in euro 3.200.000, di cui:

euro 2.000.000 relativi alle somme che si prevede affluiranno al fondo perequativo e previdenziale del personale di magistratura (ex art. 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

euro 1.060.000 relativi al canone di sublocazione dell'immobile di Piazza Nicosia, già sede del T.A.R. per il Lazio, ed attualmente solo in parte destinato ad ospitare alcuni uffici centrali della giustizia amministrativa;

euro 140.000 previsti a titolo di rimborso delle competenze stipendiali del personale in posizione di comando presso altre amministrazioni.

L'entrata costituita dall'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2005 è stimata prudenzialmente in soli 3.000.000 di euro (pari all'1,7% del totale delle entrate del 2005), in considerazione della scarsità di risorse finanziarie attribuite alla giustizia amministrativa nell'esercizio finanziario 2005. Tale somma è destinata a far fronte a spese maturate nel 2005, il cui pagamento è stato differito all'esercizio finanziario 2006.

Le entrate totali (euro 185.400.000) sono state incrementate, rispetto a quelle definitive dell'esercizio finanziario 2005 del 7,6%. Tale incremento consentirà di far fronte innanzitutto alle maggiori spese del personale che passeranno da 138.724.144,56 euro stanziati nel bilancio 2005 ad euro 145.891.703,15 previsti per il 2006; consentirà altresì di estinguere alcune situazioni debitorie (circa 1.900.000 euro) causate dalla inadeguatezza delle risorse assegnate nel 2005; potranno essere realizzati alcuni programmi di spesa per l'acquisto di beni e servizi ed in conto capitale sospesi nell'ultimo biennio per la forte contrazione delle risorse assegnate alla giustizia amministrativa; potrà essere conservato il livello di spesa necessario alla manutenzione ed allo sviluppo del sistema informativo della giustizia amministrativa.

B) Le spese (in totale: euro 185.400.000).

Il bilancio di previsione 2006 si caratterizza per i seguenti macro aggregati di spesa:

Le spese obbligatorie per il personale - comprensive degli incrementi per la progressione economica del personale di magistratura (promozioni, conseguimento di livello stipendiali di consigliere con 8 anni, attribuzione di classi di stipendio e di aumenti biennali), degli incrementi contrattualmente previsti per il personale dirigenziale e delle aree funzionali, delle somme anche pregresse da rimborsare ad altre amministrazioni per il pagamento delle competenze stipendiali del personale in posizione di comando, dei conseguenti incrementi

degli oneri riflessi - assorbiranno circa il 77,12% (142 milioni e novecentottantatremila euro) delle risorse finanziarie complessive. L'adeguamento triennale delle competenze stipendiali del personale di magistratura sarà richiesto all'amministrazione finanziaria non appena nota la percentuale di incremento e costituirà integrazione di stanziamento. Sarà altresì richiesta un'ulteriore integrazione di importo pari agli incrementi contrattualmente previsti per il personale amministrativo.

Per le spese discrezionali del personale è stato preventivato un onere pari all'1,57% (2 milioni e novecentottomila euro); l'acquisto di beni e servizi (comprensivo delle locazioni) assorbirà il 16,66% (30 milioni e ottocentottantamila euro), le spese per l'informatica (parte corrente ed in conto capitale) circa il 2,25% (4 milioni e centosettantunomila euro).

Si segnala che le spese per il pagamento dei canoni di locazioni costituiscono il 9,74% (diciottomilioni e sessantaduemila euro) sul totale delle risorse.

Il fondo di riserva, dal cui ammontare dipende il grado di flessibilità del bilancio, è preventivato in 3.592.421,84 di euro.

Sono state osservate le previsioni del disegno di legge finanziaria 2006 in materia di contenimento della spesa pubblica, decurtando in termini conformi la previsione di spesa degli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati alle disposizioni.

Il progetto di distribuzione delle risorse tra i centri di responsabilità in cui si articola la previsione prospettata prevede l'assegnazione:

al CDR 1 intestato al segretario generale della giustizia amministrativa, e nel cui ambito sono allocate tutte le spese per il personale e per l'informatica, oltre a quelle relative all'acquisto di beni e servizi, di circa l'87,02% delle risorse (161 milioni e trecentoventiseimila);

al CDR 2 intestato al segretario generale dei tribunali amministrativi regionali, per le spese di funzionamento dei TT.AA.RR di circa l'11,87% delle risorse (21 milioni e novecentonovantottomila euro);

al CDR 3, intestato al segretario delegato del Consiglio di Stato, per le spese di funzionamento dell'istituto, di circa l'1,12% della disponibilità (2 milioni e settantaquattromila euro).

Nell'ambito del Centro di responsabilità 1, intestato al segretario generale della giustizia amministrativa, la ripartizione degli stanziamenti è caratterizzata:

con riguardo alle spese correnti,

dall'incremento delle spese obbligatorie del personale di magistratura ed amministrativo e degli oneri riflessi, da una generalizzata decurtazione delle spese relative al trattamento accessorio, in osservanza alle disposizione del disegno di legge finanziaria con le seguenti eccezione:

lieve incremento delle spese per le prestazioni di lavoro straordinario del personale amministrativo (che costituiscono una necessaria compensazione alle carenze d'organico), in ragione della circostanza che la spesa sostenuta nel 2004 - anno di riferimento assunto dal comma 131 del disegno di legge finanziaria 2006 - è stata superiore rispetto a quella sostenuta nel 2005;

incremento delle spese per il servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto, in ragione dell'aumento contrattualmente previsto;

dall'incremento anche se contenuto delle spese per l'acquisto di beni e servizi - determinate secondo criteri di razionalizzazione - in gran parte da attribuire al prosieguo dei lavori di Palazzo Spada, che richiede complesse opere di consolidamento. È stato preventivato l'incremento dello stanziamento relativo ai canoni di locazione in base all'indice ISTAT (immobile di via delle Vergini ed immobile di piazza Nicosia).

Costante, rispetto allo scorso esercizio, la previsione di spesa per la manutenzione e la gestione del sistema informativo della giustizia amministrativa.

La previsione delle spese in conto capitale sul capitolo relativo allo sviluppo del sistema informativo conferma la spesa prevista per il 2005. Il capitolo relativo all'acquisto di beni mobili registra un incremento di circa 80.000 euro per il previsto trasloco di alcuni uffici.

Nell'ambito del Centro di responsabilità 2, intestato al segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali è da evidenziare che la previsione elaborata è caratterizzata da un incremento contenuto delle spese - determinate secondo criteri di razionalizzazione - sia di parte corrente che di parte capitale, che consentirà di riprendere i programmi di spesa sospesi negli ultimi due esercizi finanziari. È stato preventivato l'incremento dello stanziamento relativo ai canoni di locazione in base all'indice ISTAT.

Anche nell'ambito del Centro di responsabilità 3, intestato al segretario delegato per il Consiglio di Stato è da registrare un lieve incremento delle spese di parte corrente - determinate secondo i criteri di razionalizzazione - ed un lieve decremento delle spese in conto capitale, che tuttavia non ostacolerà l'attuazione del programma di spesa relativo al trasferimento di alcuni uffici.

C) Programmazione triennale della spesa.

Con riferimento alla programmazione triennale della spesa, coerentemente alle priorità individuate dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, e consentendolo le risorse che saranno assegnate, si ritiene di assumere quali obiettivi preminenti i seguenti:

incremento progressivo del personale amministrativo utilizzando anche il comando di personale proveniente da enti disciolti, che rappresentando soluzione parziale alla grave carenza di personale, non inciderà sull'adozione di adeguate iniziative presso i competenti organi per l'indispensabile incremento della dotazione organica e per la copertura dell'attuale.

ulteriore sviluppo dell'informatica per il completamento dei seguenti progetti:

informatizzazione dei flussi documentali;

processo telematico;

massimo supporto al giudice per la preparazione e la redazione dei provvedimenti giurisdizionali.

proseguimento dell'adeguamento logistico delle sedi dei tribunali amministrativi regionali;

realizzazione di un processo di formazione permanente che coinvolga il personale di magistratura ed amministrativo.

D) Valutazione di cassa.

Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali viene redatto in termini di sola competenza, ai sensi dell'art. 2, del regolamento concernente l'autonomia finanziaria. Pertanto la valutazione della cassa riguarda le previsioni relative alla gestione del conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali i cui fondi sono destinati unicamente al rimborso alla Banca d'Italia delle somme dalla medesima anticipate per l'estinzione degli ordini di pagare emessi dall'amministrazione.

L'andamento della gestione di competenza determinerà l'effettivo fabbisogno sulla base dei rimborsi da effettuare nel corso dell'esercizio 2006.

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2006

TABELLA DELLE ENTRATE

	ANNO 2005	PREVISIONE INIZIALE 2005 BILANCIO APPROVATO IL 14/1/2005	VARIAZIONI >INTEGRAZION >DISEGNO DI LEGGE 17 GIUGNO 2005 >CONTO FINANZIARIO 2004	PREVISIONE 2005 ASSESTATA		ANNO 2006	PREVISIONE INIZIALE 2006	VARIAZIONI RISPETTO AI 2005
	1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI					**1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI**		
1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO					**1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO**			
CAP. N.1101	"Fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali"	152.994.000,00	10.000.000,00 -2.250.000,00	160.744.000,00	CAP. N.1101	DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2006	160.000.000,00	-744.000,00
					CAP. N.1102	DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006 - ART. 1 - COMMA 34	17.000.000,00	+17.000.000,00
					CAP. N.1103	DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006 - ART. 1 - COMMA 34 - CONTRIBUTO UNIFICATO	2.200.000,00	+2.200.000,00
1.2 ENTRATE EVENTUALI					**1.2 ENTRATE EVENTUALI**			
CAP. N.1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia ammini	2.000.000,00		2.000.000,00	CAP. N.1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia ammini	2.000.000,00	0.00
CAP. N.1202	"Entrate eventuali e diverse"	1.335.107,90	30.500,00	1.365.607,90	CAP. N.1202	"Entrate eventuali e diverse"	1.200.000,00	-165.607,90
1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					**1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**			
CAP. N.1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	12.000.000,00	-3.946.128,38	8.053.871,62	CAP. N.1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	3.000.000,00	-5.053.871,62
	TOTALE ENTRATE	168.329.107,90	3.834.371,62	172.163.479,52		**TOTALE ENTRATE**	185.400.000,00	+13.236.520,48

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP. BILANCIO 2005		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2005	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2005	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006
			C D R 1 SEGRETARIO GENERALE					
			1.1 - SPESE CORRENTI	147.339.344,07	1.103.707,04	148.443.051,11	12.093.699,88	160.536.750,99
			1.1.1 FUNZIONAMENTO	147.169.956,50	1.228.551,59	148.398.508,09	8.515.821,06	156.914.329,15
			PERSONALE	138.526.510,72	197.633,84	138.724.144,56	7.167.558,59	145.891.703,15
1250	1250	*	ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	548.783,89	0,00	548.783,89	-54.878,39	493.905,50
1251	1251	*	SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	495.000,00	75.000,00	570.000,00	-57.000,00	513.000,00
1252	1252		SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	162.000,00	6.000,00	168.000,00	-3.360,00	164.640,00
1253	1253	*	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE	66.822.894,75	0,00	66.822.894,75	2.730.954,82	69.553.849,57
1254	1254		COMPENS. PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL SEGRETARIATO GENERALE, DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E DELL'USAI	171.000,00	4.586,30	175.586,30	-19.411,76	156.174,54
1255	1255		SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	207.000,00	0,00	207.000,00	-4.140,00	202.860,00
1256	1256		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1257	1257	*	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	110.025,00	0,00	110.025,00	0,00	110.025,00
1258	1258	*	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	23.470.684,76	-292.000,00	23.178.684,76	1.409.822,42	24.588.507,18

N° CAP. BILANCIO 2005	N° CAP. BILANCIO 2006		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2005	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2005	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006
1260	1250		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	837.000,00	69.314,23	906.314,23	159.977,07	1.066.291,30
1261	1251	*	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO CHE COLLABORA CON L'UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE, IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA E IL SAI	107.105,27	4.573,86	111.679,13	-11.881,01	99.798,12
1262	1252	*	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	2.967.405,79	304.136,64	3.271.542,43	-204.136,64	3.067.405,79
1263	1253		SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	270.000,00	0,00	270.000,00	-5.400,00	264.600,00
1264	1254		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1265	1255		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	470.849,40	0,00	470.849,40	235.424,70	706.274,10
1266	1256		RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO	3.300.000,00	-106.537,45	3.193.462,55	1.260.000,00	4.369.462,55
1267	1257	*	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1268	1258		SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	8.115.468,73	-9.140,00	8.106.328,73	459.232,47	8.565.561,20
1269	1259		ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	28.376.293,13	-32.134,00	28.344.159,13	1.487.189,17	29.831.348,30
1270	1270		SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	90.474,95	90.474,95	-90.474,95	0,00

N° CAP. BILANCIO 2005	N° CAP. BILANCIO 2006		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2005	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2005	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006
1271	1271	*	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	0,00	167.359,31	167.359,31	-122.359,31	45.000,00
1272	1272	*	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	15.000,00	0,00	15.000,00	-2.000,00	13.000,00
1287	1287		QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
1288	1288		SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, AFFLUITE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE E SOMME DESTINATE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI AFFLUITE AL FONDO MEDESIMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1289	1289		QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
1290	1290		SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP. BILANCIO 2006		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2005	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2005	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006
			INFORMATICA	2.969.100,00	470.400,00	3.439.500,00	-663,33	3.438.836,67
1273	1273	*	SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER LA FORMAZIONE DEGLI UFFICI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE	2.959.600,00	470.400,00	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
1301	1301		MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	4.500,00	0,00	4.500,00	-663,33	3.836,67
1310	1310		SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			BENI E SERVIZI	5.674.345,78	560.517,75	6.234.863,53	1.348.925,80	7.583.789,33
1302	1302		SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI-NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	218.025,00	0,00	218.025,00	-66.463,32	151.561,68
1303	1303		SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	628.252,00	0,00	628.252,00	-108.346,76	519.905,24
1304	1304		FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	32.655,71	9.000,00	41.655,71	224,29	41.880,00
1305	1305		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	510.000,00	0,00	510.000,00	991.497,25	1.501.497,25
1306	1306		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	49.276,50	40.757,00	90.033,50	-9.526,73	80.506,77
1307	1307		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	70.846,00	0,00	70.846,00	0,00	70.846,00
1308	1308	*	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	1.923,75	0,00	1.923,75	0,00	1.923,75
1309	1309		SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI A CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	654,71	0,00	654,71	0,00	654,71
1274	1274	*	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	3.852.263,61	326.000,00	4.178.263,61	136.161,01	4.314.424,62
1291	1291		FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE	75.574,50	0,00	75.574,50	0,00	75.574,50

N° CAP. BILANCIO 2005	N° CAP. BILANCIO 2006	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2005	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2005	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006
1275	1275	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1276	1276	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	60.000,00	0,00	60.000,00	185.000,00	245.000,00
1277	1277	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	30.000,00	0,00	30.000,00	-10.954,84	19.045,16
1278	1278	SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G.A. - DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1279	1279	SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	0,00	30.500,00	30.500,00	-30.500,00	0,00
1280	1280	SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.125,00	0,00	7.125,00	-2.858,87	4.266,13
1292	1292	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	1293	SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	63.750,00	154.260,75	218.010,75	-38.010,75	180.000,00
NUOVO	1294	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	31.992,55	31.992,55
NUOVO	1295	PULIZIA LOCALI	0,00	0,00	0,00	270.713,97	270.713,97

N° CAP. BILANCIO 2005	N° CAP. BILANCIO 2006		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2005	VARIAZION	BILANCIO ASSESTATO 2005	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006
			1.1.2 ONERI COMUNI	169.387,57	-124.844,55	44.543,02	3.577.878,82	3.622.421,84
			1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	0,00	36.277,87	36.277,87	-6.277,87	30.000,00
1281	1281		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	0,00	36.277,87	36.277,87	-6.277,87	30.000,00
1282	1282	PM	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	169.387,57	-161.122,42	8.265,15	3.584.156,69	3.592.421,84
1283	1283		FONDO DI RISERVA	169.387,57	-161.122,42	8.265,15	3.584.156,69	3.592.421,84
			1.1.3 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	1284	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.015.563,50	-280.757,00	734.806,50	55.193,50	790.000,00
			1.2.1 INVESTIMENTI	1.015.563,50	-280.757,00	734.806,50	55.193,50	790.000,00
			1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	728.000,00	0,00	728.000,00	-28.000,00	700.000,00
4250	4250	*	SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	728.000,00	0,00	728.000,00	-28.000,00	700.000,00
			1.2.1.2 BENI MOBILI	287.563,50	-280.757,00	6.806,50	83.193,50	90.000,00
4251	4251		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	287.563,50	-280.757,00	6.806,50	83.193,50	90.000,00

N° CAP. BILANCIO 2006	N° CAP. BILANCIO 2005	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2005	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2005	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006
		CDR 2 SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI					
		2.1 - SPESE CORRENTI	17.214.726,23	3.365.433,72	20.580.112,89	738.237,11	21.318.350,00
		2.1.1 FUNZIONAMENTO	17.214.726,23	3.365.433,72	20.580.112,89	738.237 11	21.318.350,00
		INFORMATICA	28.725,83	1.749,18	30.475,01	-765,80	29.709,21
2286	2286	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	28.725,83	1.749,18	30.475,01	-765,80	29.709,21
		BENI E SERVIZI	17.186.000,40	3.363.684,54	20.549.637,88	739.002,91	21.288.640,79
2287	2287	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO, RESTAURO MOBILI NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	969.758,42	-22.071,37	947.687,05	-94.555,44	853.131,61
2288	2288	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	2.759.968,21	298.690,09	3.058.658,30	-1.191.850,38	1.856.807,92
2289	2289	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	135.222,79	4.935,14	140.157,93	4.002,07	144.160,00
2290	2290	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	69.127,50	-30.000,00	39.127,50	-4.131,75	34.995,75
2291	2291	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	907.067,20	-77.627,30	829.439,90	170.560,10	1.000.000,00
2292	2292	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	171.259,35	-2.359,11	168.900,24	2.650,58	171.551,12
2293	2293	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	851.014,50	-1.850,00	849.164,50	100.835,50	950.000,00

N° CAP. BILANCIO 2005	N° CAP. BILANCIO 2006		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2005	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2005	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006
2294	2294		SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	163.125,00	-51.919,67	111.205,33	33.794,67	145.000,00
2295	2295	*	SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI A CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	3.714,08	0,00	3.714,08	-1.714,08	2.000,00
2296	2296	*	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	10.543.439,46	2.814.630,03	13.358.069,49	390.299,17	13.748.368,66
2300	2300		FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE	63.684,75	0,00	63.684,75	0,00	63.684,75
2297	2297	*	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	435.259,22	410.230,28	845.455,44	0,00	845.455,44
2298	2298	*	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	113.349,92	21.023,45	134.373,37	15.626,63	150.000,00
NUOVO	2301		SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	149.040,70	149.040,70
NUOVO	2302		PULIZIA LOCALI	0,00	0,00	0,00	1.164.444,84	1.164.444,84
			2.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	2299	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	758.125,23	-198.091,54	560.033,69	119.966,31	680.000,00
			2.2.1 INVESTIMENTI	758.125,23	-198.091,54	560.033,69	119.966,31	680.000,00
			2.2.1.1 BENI MOBILI	758.125,23	-198.091,54	560.033,69	119.966,31	680.000,00
5250	5250		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	758.125,23	-198.091,54	560.033,69	119.966,31	680.000,00

N° CAP. BILANCIO 2005	N° CAP. BILANCIO 2006	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2005	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2005	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006
		C D R 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO					
		3.1 - SPESE CORRENTI	1.656.348,87	104.126,46	1.760.475,33	254.423,67	2.014.899,00
		3.1.1 FUNZIONAMENTO	1.651.900,87	104.126,46	1.756.027,33	254.423,67	2.010.451,00
		INFORMATICA	745,50	0,00	745,50	1.812,28	2.557,78
3300	3300	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	745,50	0,00	745,50	1.812,28	2.557,78
		BENI E SERVIZI	1.651.155,37	104.126,46	1.755.281,83	252.611,39	2.007.893,22
3301	3301	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO, RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO MACCHINE E IMPIANTI	145.350,00	0,00	145.350,00	-44.308,88	101.041,12
3302	3302	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	433.568,00	0,00	433.568,00	-86.964,50	346.603,50
3303	3303	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	15.770,48	0,00	15.770,48	12.149,52	27.920,00
3304	3304	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, E CONGRESSI	28.500,00	-15.000,00	13.500,00	-8.667,10	4.832,90
3305	3305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI, MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	825.000,00	0,00	825.000,00	175.998,17	1.000.998,17
3306	3306	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	32.850,75	0,00	32.850,75	7.176,65	40.027,40
3307	3307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	116.229,75	0,00	116.229,75	0,00	116.229,75

N° CAP BILANCIO 2005	N° CAP. BILANCIO 2006	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2005	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO 2005	VARIAZIONI	PREVISIONE 2006
3309	3309	SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE, PUBBLICITA' E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	436,06	0,00	436,06	0,00	436,06
3310	3310 *	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	3311	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	44.962,10	119.126,46	164.088,56	-4.088,56	160.000,00
3312	3312 *	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	2.863,24	0,00	2.863,24	136,76	3.000,00
3320	3320	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	5.625,00	0,00	5.625,00	-625,00	5.000,00
NUOVO	3321	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	21.328,35	21.328,36
NUOVO	3322	PULIZIA LOCALI	0,00	0,00	0,00	180.475,98	180.475,98
		3.1.2 INTERVENTI	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00
		3.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	3313 PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.2.2 CONTRIBUTI AD ENTI	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00
3314	3314	SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00	4.448,00
		3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	345.000,00	-260.000,00	85.000,00	-25.000,00	60.000,00
		3.2.1 INVESTIMENTI	345.000,00	-260.000,00	85.000,00	-25.000,00	60.000,00
		3.2.1.1 BENI MOBILI	345.000,00	-260.000,00	85.000,00	-25.000,00	60.000,00
6250	6250	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	345.000,00	-260.000,00	85.000,00	-25.000,00	60.000,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2006
SPESE CORRENTI

CDR-UPB	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI	TOTALE
	Euro	Euro	Euro	Euro
1 SEGRETARIO GENERALE	156.914.329,15	0,00	3.622.421,84	**160.536.750,99**
2				
SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.	21.318.350,00	0,00	0,00	**21.318.350,00**
3 SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO	2.010.451,00	4.448,00	0,00	**2.014.899,00**
TOTALE	**180.243.130,16**	**4.448,00**	**3.622.421,84**	**183.870.000,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2006
SPESE IN CONTO CAPITALE

CDR-UPB	INVESTIMENTI	TOTALE
	Euro	Euro
1		
SEGRETARIO	790.000,00	790.000,00
GENERALE		
2 SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.	680.000,00	680.000,00
3 SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO	60.000,00	60.000,00
TOTALE	**1.530.000,00**	**1.530.000,00**
TOTALE COMPLESSIVO (spese correnti e spese conto capitale)		**185.400.000,00**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

		PREVISIONE 2005	VARIAZIONE	ASSESTATO 2005	PREVISIONE 2006
		EURO			
SPESE CORRENTI		**166.210.419,17**	**4.573.220,16**	**170.783.639,33**	**183.870.000,00**
	FUNZIONAMENTO	**166.036.583,60**	**4.698.064,71**	**170.734.648,31**	**180.243.130,16**
	PERSONALE				
Capitoli	1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1287-1288-1289-1290				
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	138.526.510,72	197.633,84	138.724.144,56	145.891.703,15
	INFORMATICA				
Capitoli	1273-1301-1310-2286-3300				
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA	2.998.571,33	472.149,18	3.470.720,51	3.471.103,66
	BENI E SERVIZI				
Capitoli	1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1274-1291-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1292 1293 1294 1295 2287 2288 2289 2290 2291-2292-2293-2294-2295-2296-2300-2297-2298-2301-2302-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3309-3310-3311-3312-3320-3321-				
	TOTALE SPESE PER I BENI E SERVIZI	24.511.501,55	4.028.281,69	28.539.783,24	30.880.323,34
	ONERI COMUNI	**169.387,57**	**-124.844,55**	**44.543,02**	**3.622.421,84**
	RISARCIMENTI GIUDIZIARI				
Capitoli	1281-1282				
	TOTALE SPESE PER I RISARCIMENTI GIUDIZIARI	0,00	36.277,87	36.277,87	30.000,00
	FONDO DI RISERVA				
Capitoli	1283				
	TOTALE SPESE PER IL FONDO DI RISERVA	169.387,57	-161.122,42	8.265,15	3.592.421,84

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

		PREVISIONE 2005	VARIAZIONE	ASSESTATO 2005	PREVISIONE 2006
		EURO			
	INTERVENTI	**4.448,00**	**0,00**	**4.448,00**	**4.448,00**
	ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE				
Capitoli	1284 2299 3313				
	TOTA_E SPESE PER L'ASSISTENZA E IL BENESSERE DEL PERSONALE	0,00		0,00	0,00
	CONTRIBUTI AD =NTI				
Capitoli	3314				
	TOTA_E SPESE PER I CONTRIBUTI AD ENTI	4.448,00	0,00	4.448,00	4.448,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		**2.118.688,73**	**-738.848,54**	**1.379.840,19**	**1.530.000,00**
	INVESTIMENTI	**2.118.688,73**	**-738.848,54**	**1.379.840,19**	**1.530.000,00**
	INFORMATICA DI SERVIZIO				
Capitoli	4250				
	TOTA_E SPESE PER L'INFORMATICA DI SERVIZIO	728.000,00	0,00	728.000,00	700.000,00
	BEN MOBILI				
Capitoli	4251-6250-6250				
	TOTA_E SPESE PER I BENI MOBILI	1.390.688,73	-738.848,54	651.840,19	830.000,00

06A01176

REGIONE MOLISE

Autorizzazione alla società Di Iorio S.p.a., in Frosolone, all'imbottigliamento e alla commercializzazione dell'acqua minerale denominata «Molisia» sgorgante dal pozzo «Fonte Molisia» nel comune di Sant'Elena Sannita.

Con determinazione dirigenziale n. 7 del 24 gennaio 2006 del responsabile del servizio turismo, industria alberghiera e acque minerali dell'assessorato regionale al turismo della regione Molise, la società Di Iorio S.p.a., in Frosolone (Isernia), è stata autorizzata ad utilizzare, confezionare e porre in vendita, per uso bevanda l'acqua minerale naturale denominata «Molisia» prodotta nello stabilimento di imbottigliamento del comune di Sant'Elena Sannita (Isernia).

06A01049

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio n. 56-NO, ha cessato l'attività di «fabbricazione di oggetti in metalli preziosi» e, con determinazioni del segretario generale n. 15/2006, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alle predette imprese sono stati deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
56-NO	Maschio Gianni	Novara

06A01089

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BENEVENTO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi «9 BN»

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che con nota della camera di commercio di Benevento, protocollo n. 1831 del 23 gennaio 2006, è stato riattribuito il marchio di identificazione per metalli preziosi «9 BN» alla ditta Romano Rodolfo, con sede in Montesarchio (Benevento) alla via Vitulanese snc, già decaduta ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

06A01051

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del segretario generale n. 783 dell'8 agosto 2003:

n. marchio: 43 MO;

impresa: P L Orafo gioielli .... nel tempo di Pedron Luigi;

sede: Carpi, viale Manzoni, 39/d.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del segretario generale n. 783 dell'8 agosto 2003:

n. marchio: 95 MO;

impresa: William di Piccinini William;

sede: Modena, corso Vittorio Emanuele, 12.

06A01052 - 06A01053

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione del dirigente del 17 gennaio 2006, n. 4/II, è stato riattribuito, ai sensi dell'art. 29, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, lo stesso marchio, 29 TE, precedentemente posseduto, alla impresa orafa:

Ulisse Maurizio, via D'Annunzio, 60 - Teramo.

06A01050

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 27 maggio 2005 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Latte Società Consortile a r.l. - Proroga. (Deliberazione n. 44/2005)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 79, prima colonna, al primo rigo, dove è scritto: «Vista la nota n. 1236823 del *4 gennaio 2005* ...», leggasi: «Vista la nota n. 1236823 del *14 aprile 2005 ...».*

06A01173

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601030/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.